

Estratto

ARCHIVIO GIURIDICO

Filippo Serafini

dal 1868

già diretto da

GIUSEPPE DALLA TORRE

Direzione

GERALDINA BONI

Ord. Università di Bologna

Comitato Direttivo

FRANCESCO BONINI
 Rettore Università
 "Lumsa"

MARIO CARAVALE
 Prof. Em. Università
 di Roma "La Sapienza"

FRANCESCO P. CASAVOLA
 Pres. Em.
 Corte Costituzionale

FRANCESCO D'AGOSTINO
 Prof. Em. Università
 di Roma "TorVergata"

GIUSEPPE DE VERGOTTINI
 Prof. Em. Università
 di Bologna

JAVIER FRANCISCO
 FERRER ORTIZ
 Cat. Universidad de Zaragoza

VITTORIO GASPARINI CASARI
 Ord. Università di
 Modena e Reggio Emilia

LUIGI LABRUNA
 Prof. Em. Università
 di Napoli "Federico II"

PASQUALE LILLO
 Ord. Università della
 "Tuscia" di Viterbo

GIOVANNI LUCHETTI
 Ord. Università
 di Bologna

FERRANDO MANTOVANI
 Prof. Em. Università
 di Firenze

PAOLO MENGOSZI
 Prof. Em. Università
 di Bologna

FRANCISCA PÉREZ MADRID
 Cat. Universitat
 de Barcelona

CARLOS PETIT CALVO
 Cat. Universidad
 de Huelva

ALBERTO ROMANO
 Prof. Em. Università
 di Roma "La Sapienza"



STEM Mucchi Editore

ARCHIVIO GIURIDICO

Filippo Serafini

dal 1868

già diretto da
GIUSEPPE DALLA TORRE

Direzione
GERALDINA BONI
Ord. Università di Bologna

Comitato Direttivo

FRANCESCO BONINI
 Rettore Università
 “Lumsa”

MARIO CARVALE
 Prof. Em. Università
 di Roma “La Sapienza”

FRANCESCO P. CASAVOLA
 Pres. Em.
 Corte Costituzionale

FRANCESCO D'AGOSTINO
 Prof. Em. Università
 di Roma “TorVergata”

GIUSEPPE DE VERGOTTINI
 Prof. Em. Università
 di Bologna

JAVIER FRANCISCO
 FERRER ORTIZ
 Cat. Universidad de Zaragoza

VITTORIO GASPARINI CASARI
 Ord. Università di
 Modena e Reggio Emilia

LUIGI LABRUNA
 Prof. Em. Università
 di Napoli “Federico II”

PASQUALE LILLO
 Ord. Università della
 “Tuscia” di Viterbo

GIOVANNI LUCHETTI
 Ord. Università
 di Bologna

FERRANDO MANTOVANI
 Prof. Em. Università
 di Firenze

PAOLO MENGOZZI
 Prof. Em. Università
 di Bologna

FRANCISCA PÉREZ MADRID
 Cat. Universitat
 de Barcelona

CARLOS PETIT CALVO
 Cat. Universidad
 de Huelva

ALBERTO ROMANO
 Prof. Em. Università
 di Roma “La Sapienza”

Anno CLIII - Fascicolo 2 2021



STEM Mucchi editore

Archivio giuridico Filippo Serafini - ISSN 0391 5646

Amministrazione: Stem Mucchi editore S.r.l.

Direzione, Redazione:

Via della Traspontina, 21 - 00193 Roma

Via Zamboni, 27/29 - 40126 Bologna

Autorizzazione: del Tribunale di Modena, n. 328 dell'11-05-1957

Direttore responsabile: Marco Mucchi

Periodico trimestrale, prezzi abbonamento

Formato cartaceo Italia..... € 114,00

Formato cartaceo estero 164,00

Formato digitale (con login)..... 98,00

Formato digitale (con ip) 107,00

Formato cartaceo Italia + digitale (con login)..... 136,00

Formato cartaceo estero + digitale (con login) 185,00

Formato cartaceo Italia + digitale (con ip) 145,00

Formato cartaceo estero + digitale (con ip)..... 194,00

Fascicolo singolo cartaceo* 30,00

Fascicolo singolo digitale 25,00

Tutti i prezzi si intendono iva e costi di spedizione inclusi. *Escluse spese di spedizione.

L'abbonamento decorre dal 1° gennaio di ogni anno e dà diritto a tutti i numeri dell'annata, compresi quelli già pubblicati. Al fine di assicurare la continuità nell'invio dei fascicoli gli abbonamenti si intendono rinnovati per l'annata successiva se non annullati (tramite comunicazione scritta a info@mucchieditore.it) entro il 31 dicembre del corrente anno. I fascicoli non pervenuti all'abbonato devono essere reclamati entro 10 giorni dal ricevimento del fascicolo successivo. Decorso tale termine si spediscono, se disponibili, contro rimessa dell'importo (più spese di spedizione). Per ogni effetto l'abbonato elegge domicilio presso l'amministrazione della Rivista. Le annate arretrate sono in vendita al prezzo della quota di abbonamento dell'anno in corso. Si accordano speciali agevolazioni per l'acquisto di più annate arretrate, anche non consecutive, della Rivista.

Il cliente ha la facoltà di revocare gli ordini unicamente mediante l'invio di una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede della Casa editrice, o scrivendo a info@pec.mucchieditore.it entro le successive 48 ore (identificazione del cliente e dell'ordine revocato). Nel caso in cui la merce sia già stata spedita il reso è a carico del cliente e il rimborso avverrà solo a merce ricevuta. Per gli abbonamenti eventuale revoca deve essere comunicata entro e non oltre il 7° giorno successivo alla data di sottoscrizione.

© Stem Mucchi Editore S.r.l. - 2021

Via Jugoslavia, 14 - 41122 Modena - Tel. 059.37.40.94

e-mail: info@mucchieditore.it - info@pec.mucchieditore.it

indirizzi web: www.mucchieditore.it

facebook - twitter - instagram

Tipografia, impaginazione, web: Stem Mucchi Editore (MO). Stampa: Geca (MI).

Finito di stampare nel mese di maggio del 2021.

Direzione

Geraldina Boni – Ord. Università di Bologna

Comitato Direttivo

Francesco Bonini – Rettore Università “Lumsa”; Mario Caravale – Prof. Em. Università di Roma “La Sapienza”; Francesco P. Casavola – Pres. Em. Corte Costituzionale; Francesco D’Agostino – Prof. Em. Università di Roma “Tor Vergata”; Giuseppe De Vergottini – Prof. Em. Università di Bologna; Javier Francisco Ferrer Ortiz – Cat. Universidad de Zaragoza; Vittorio Gasparini Casari – Ord. Università di Modena e Reggio Emilia; Luigi Labruna – Prof. Em. Università di Napoli “Federico II”; Pasquale Lillo – Ord. Università della “Tuscia” di Viterbo; Giovanni Luchetti – Ord. Università di Bologna; Ferrando Mantovani – Prof. Em. Università di Firenze; Paolo Mengozzi – Prof. Em. Università di Bologna; Francisca Pérez Madrid – Cat. Universitat de Barcelona; Carlos Petit Calvo – Cat. Universidad de Huelva; Alberto Romano – Prof. Em. Università di Roma “La Sapienza”

Comitato Scientifico

Enrico Al Mureden – Università di Bologna
Salvatore Amato – Università di Catania
Maria Pia Baccari – “Lumsa” di Roma
Christian Baldus – Università di Heidelberg
Michele Belletti – Università di Bologna
Michele Caianiello – Università di Bologna
Marco Cavina – Università di Bologna
Olivier Echappé – Université de Lyon 3
Luciano Eusebi – Università Cattolica del S. Cuore
Libero Gerosa – Facoltà di Teologia di Lugano
Herbert Kronke – Università di Heidelberg
Francesco Morandi – Università di Sassari
Andrés Ollero – Università “Rey Juan Carlos” di Madrid
Paolo Papanti Pelletier – Università di Roma “Tor Vergata”
Otto Pfersmann – Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne
Angelo Rinella – “Lumsa” di Roma
Giuseppe Rivetti – Università di Macerata
Gianni Santucci – Università di Trento
Nicoletta Sarti – Università di Bologna
Carmelo Elio Tavilla – Università di Modena e Reggio Emilia

Redazione

Dott.ssa Daniela Bianchini Jesurum – Avvocato del Foro di Roma
Dott.ssa Maria Teresa Capozza – “Lumsa” di Roma
Dott. Matteo Carnì – “Lumsa” di Roma
Dott. Francesco Galluzzo – Univ. Cattolica di Milano
Dott. Manuel Ganarin – Università di Bologna
Prof.ssa Alessia Legnani Annichini – Università di Bologna
Dott. Alessandro Perego – Università di Padova

Anna Bellodi Ansaloni

IL LEGATO DI LIBRI E L'INTERPRETAZIONE DELLA *VOLUNTAS TESTATORIS**

SOMMARIO: Premessa. – 1. Il concetto di *liber*. – 2. Il legato di pergamene e carte non scritte. – 3. Il legato di libri e la *bibliotheca*. – 4. La biblioteca come *portio aedium*. – 5. I libri e il legato di *fundus instructus*. – Conclusioni.

Premessa

All'interno dei *Digesta* giustinianeî alcuni passi di Ulpiano e di Paolo testimoniano un interessante dibattito sull'interpretazione della *voluntas testatoris* in merito ai legati aventi ad oggetto libri e biblioteche. La disposizione *mortis causa* di simili beni, ormai divenuti una delle nuove cifre del lusso¹,

* Contributo sottoposto a valutazione.

¹ La passione per il collezionismo di libri si diffuse a Roma all'incirca dal II secolo a.C. Scrive Isidoro di Siviglia (*Etym.* 6.5.1) che il primo a portare a Roma un gran numero di libri fu Lucio Emilio Paolo in seguito alla vittoria sul re macedone Perseo nel 186 a.C. Anche Lucio Licinio Lucullo fece bottino di libri nella guerra Pontica, rendendoli accessibili a tutti, come attesta Plutarco (*Luc.* 42.1): «Ciò che Lucullo fece per stabilire una biblioteca deve certo esser menzionato. Raccolse molti libri ben scritti e l'uso che ne fece fu più lodabile del fatto che li avesse acquistati. Aprì le sue biblioteche a tutti, e le colonnate e le sale tutt'attorno divennero accessibili ai greci senza restrizioni, i quali arrivarono lì quasi si trattasse di una riunione delle Muse, e passavano insieme intere giornate, evitando felicemente i loro altri doveri». Si sviluppò così anche nell'Urbe la passione per le collezioni di testi, al punto che le abitazioni degli aristocratici dovevano annoverare una *bibliotheca*, divenuta uno degli ambienti che determinavano lo stato sociale e culturale del proprietario (Vitruv., *de archit.* 6.4.1 e 1.2.7), che spesso veniva messa a disposizione di chiunque, studiosi o intellettuali, volesse consultarli. Tra le biblioteche private più note vi era, ad esempio, quella di Silla che, dopo aver conquistato Atene, portò a Roma addirittura la collezione di Aristotele, raccolta nella biblioteca di Apelliconte (Strab., *Geogr.* 13.6). Anche Cicerone era un grande appassionato (nel suo epistolario vi sono numerosi riferimenti al fatto che la cura della sua vastissima e preziosa biblioteca richiedeva l'ausilio di nume-

solleva diverse questioni sotto svariate angolazioni, dall'individuazione del contenuto dei *verba* ai problemi inerenti all'acquisizione della proprietà, dal concetto di pertinenza a quello di cose collettive.

Il testo di primario riferimento proviene dal XXIV libro di Ulpiano *ad Sabinum*, ubicato dai giustinianeî in D. 32.52, *de*

rosi esperti, addetti alla manutenzione, rilegatori e copisti), tanto che in una epistola ad Attico (1.4) scrive che avrebbe voluto comprare i libri dell'amico a preferenza di palazzi e terreni. Celebre anche la collezione di Varrone, al quale Cesare affidò l'incarico di costruire una biblioteca pubblica, la più grande possibile (Isid., *Etym.* 6.5.1), incarico mai realizzato a causa dell'assassinio del dittatore. Era altresì nota la biblioteca del poeta Persio Flacco, comprendente circa settecento volumi che lasciò in eredità al maestro, il filosofo stoico Anneo Cornuto (liberto della famiglia di Seneca e precettore anche di Lucrezio). Tale forma di collezionismo tendeva spesso a trasformarsi in una gara tra chi possedeva la biblioteca più fornita e preziosa, tanto che Seneca, severamente, inveisce contro questa moda che bolla come *studiosa luxuria*, una forma di lusso coltivata da persone che considerano i libri non strumento di studio, ma ornamento per sale da pranzo (*libri non studiorum instrumenta, sed cenationum ornamenta*) e che, anzi, sbadigliano fra tante migliaia di volumi, dei quali apprezzano soprattutto frontespizi e titoli e leggono a stento in tutta la vita soltanto gli indici (*de tranq. an.* 9.4-7). Si ricorda, inoltre, che dal modello repubblicano di biblioteca privata si passò a quello di biblioteca pubblica in età imperiale, epoca ricordata come quella della massima alfabetizzazione della storia romana, in ciò attingendo al modello greco aristotelico: vd. per tutti L. CANFORA, *Per una storia delle biblioteche*, Bologna, 2018, ove riprende le riflessioni di *La biblioteca scomparsa*, Palermo, 1988. In tema la letteratura è assai vasta: qui basti richiamare tra gli altri H. BLANCK, *Il libro nel mondo antico*, München, 1992 (trad. di R. OTRANTO, Bari, 2008); F. PESANDO, *Libri e biblioteche*, Roma, 1994 (rist. 2010); *Storia della lettura nel mondo occidentale*, a cura di G. CAVALLO, R. CHARTIER, Roma-Bari, 1995; L. CASSON, *Libraries in the Ancient World*, Yale, 2001, p. 67 ss.; U.E. PAOLI, *Vita romana. Usi, costumi, istituzioni, tradizioni*, Milano, 2008, p. 153 ss.; *La trasmissione della letteratura greca e latina*, a cura di S. MARTINELLI TEMPESTA, Roma, 2012; P. FEDIELI, *Biblioteche private e pubbliche a Roma e nel mondo romano*, in *Le biblioteche nel mondo antico e medievale*, a cura di G. CAVALLO, Roma-Bari, 2012; M. SCOGNAMIGLIO, *Biblioteche e libri nella Roma repubblicana e imperiale*, in *TSDP*, 7, 2014, pp. 1-31; ID., *La disciplina giuridica delle biblioteche a Roma tra età repubblicana e età imperiale*, in *I beni di interesse pubblico nell'esperienza giuridica romana*, a cura di L. GAROFALO, II, Napoli, 2016, pp. 1-32; ID., *I beni culturali in Roma antica: l'esempio delle biblioteche di epoca repubblicana e imperiale*, in *La tutela dei 'beni culturali' nell'esperienza giuridica romana*, a cura di F. FASOLINO, Padova, 2020, p. 167 ss.

*legatis et fideicommissis*². Si tratta di un brano articolato ove, affrontate preliminari questioni terminologiche in merito alla definizione di *liber*, tali da comporre una sorta di storia del libro, il pensiero giuridico si snoda attraverso tematiche più propriamente giuridiche, segnate dalla riflessione sul significato da attribuire ai *verba testatoris*³.

² I frammenti che qui vengono in considerazione sono ubicati all'interno di diversi titoli: D. 30.41 (*de legatis et fideicommissis*), D. 32.52 (*de legatis et fideicommissis*) e D. 33.7 (*de instructo vel instrumento legato*). Si annota che nella ricostruzione leneliana i libri *de legatis* dell'opera ulpiana *ad Sabinum* sono 11 (dal XV al XXV). In particolare, al frammento qui in considerazione è assegnata la rubrica *de libris chartis bibliotheca legatis*: O. LENEL, *Palingenesia Iuris Civilis*, II, coll. 1101-1102, Lipsia, 1889, L. 2661.

³ Tra gli studi sui libri *iuris civilis* di Sabino si veda spec. R. ASTOLFI, *I libri tres iuris civilis di Sabino*, Padova, 2001² (ivi bibliografia). La critica interpolazionistica ha sospettato il frammento *de quo* di molteplici alterazioni, soprattutto in considerazione del ruolo della *voluntas testatoris* nell'ambito dell'interpretazione delle disposizioni testamentarie (cfr. ad es. C.A. MASCHI, *Studi sull'interpretazione dei legati. "Verba" e "voluntas"*, Milano, 1938, p. 3 ss.) e delle riserve di contraria volontà espresse nel *principium* (*si non adversetur voluntas testatoris*) e nel § 4 (*nisi forte et hic nos urserit voluntas*). In tema, rimangono sempre utili gli studi di R. ASTOLFI, *Studi sull'oggetto dei legati in diritto romano*, I-II, Padova, 1964, 1969, 1979 (sul passo in esame vd. p. 274 ss.); G. GROSSO, *I legati nel diritto romano*, Torino, 1962; P. VOCI, *Diritto ereditario romano*, II, Milano, 1965². Il lungo brano ulpiano è stato di recente analizzato, secondo una chiave di lettura prettamente filologica, da M. SPALLONE, *Giurisprudenza romana e storia del libro*, Roma, 2008, volume di qualche interesse sotto il profilo della ricostruzione delle tecniche librerie, dei cambiamenti del lessico in rapporto ai materiali e forme editoriali dei supporti scrittori antichi (dalle tavolette cerate al *volumen* e al codice pergameneo, dall'uso dei materiali lignei a quelli papiracei o membranacei), ma che solleva svariate perplessità per quanto riguarda l'aspetto giuridico, come ben rileva la recensione di B. ABATINO, *Libri e storia della giurisprudenza romana*, in *Index*, 39, 2010, pp. 558-571. Sottolinea l'importanza del testo ulpiano per la storia del libro anche G. CAVALLO, *Libro e pubblico alla fine del mondo antico*, in *Libri, editori e pubblico nel mondo antico*, a cura di G. CAVALLO, Bari, 1975, che evidenzia il ruolo centrale del brano nell'evoluzione della storia del libro e, in particolare, per quanto concerne il passaggio dal rotolo papiraceo al codice in pergamena, considerata dall'A. «la più grande rivoluzione nella storia del libro prima della stampa» (p. 83). Oltre alla bibliografia già citata, si veda anche S. AMMIRATI, *Per una storia del libro latino antico. Osservazioni paleografiche, bibliologiche e codicologiche sui manoscritti latini di argomento legale dalle origini alla tarda antichità*, in *The Journal of Juristic Papyrology*, XI, 2010, pp. 55-110.

La prima parte (pr.- 2) introduce il concetto di *liber*, considerato anche nelle sue fasi di elaborazione (§§ 4-5), la cui definizione appare prodromo indispensabile all'individuazione delle questioni giuridiche. Infatti, la controversa identità di quanto all'epoca costituiva libro, specialmente sotto il profilo delle forme e dei materiali usati come supporto scrittorio, e la conseguente disomogeneità terminologica determinavano svariati problemi interpretativi, in particolare quando oggetto di disposizioni *mortis causa*. Nel prosieguo, il giurista procede esaminando sotto il profilo giuridico le varie possibilità espressive, verosimilmente ricavate dalla prassi testamentaria, a disposizione del *de cuius* che intenda lasciare libri e biblioteche (§§ 7-8).

L'analisi si incentra sulle interpretazioni attribuibili ai *verba testatoris* laddove appaiano ambigui, se non in contrasto con la *voluntas* del defunto. Il percorso ermeneutico volto a ricostruire l'intenzione del *de cuius* viene impostato secondo gli schemi degli *status* legali dello *scriptum/voluntas* e dell'*ambiguitas* e procede avvalendosi delle operazioni diairetiche della *divisio* e della *definitio* che, coniugate alla riflessione giuridica, si confermano prezioso strumento per risolvere i problemi della prassi, consentendo all'interprete di studiare e risolvere i casi in modo corretto e oggettivo⁴.

1. *Il concetto di liber*

Come accennato, nel *principium*, Ulpiano imposta il tema introducendo la definizione del concetto di libro⁵. L'approccio

⁴ Sulle operazioni dialettiche e sulla dottrina degli *status* basti qui il richiamo ad A. BELLODI ANSALONI, *Scienza giuridica e retorica forense*, Santarcangelo di Romagna, 2020³, pp. 38 ss., 219 ss. (ivi la principale letteratura).

⁵ Riguardo al *principium* di D. 32.52, si ricorda che F. WIEACKER, *Textstufen klassischer Juristen*, Göttingen, 1960, p. 105, ritiene non autentiche sia la menzione del *codex* come supporto scrittorio da includere nella *librorum appellatio*, perché all'epoca di Ulpiano *libri* sarebbero soltanto i *volumina* non anche i *codices*, sia la citazione di Cassio, riportata da Ulpiano, sia, ancora, l'inciso *consequenter-testatoris*. Di questa opinione è anche G.G. ARCHI, *Rc.* a WIEACKER, *Textstufen*, cit., in *IURA*, 12, 1961, pp. 428-450, spec. p. 434 ss.; R. ASTOLFI, *Studi*, II, cit., p. 276 ss., considera, invece, il passo genuino, inclusa la

muove esclusivamente sul piano della forma e dei materiali dell'oggetto: se propriamente *liber* era il libro di papiro, la diffusione nella prassi di plurime forme di fattura con cui veniva confezionato aveva reso tale identità dubbia o quantomeno oscillante⁶:

frase finale *si non adversetur voluntas testatoris*: il ricorso all'interpretazione individuale legittimato da questa frase rifletterebbe infatti l'evoluzione della tecnica libraria, che suscitava *ambiguitas* terminologica. La Spallone (*Giurisprudenza romana*, cit., pp. 50-78), nel complesso a favore dell'integrale autenticità del testo, che peraltro legge sotto una luce essenzialmente non giuridica, ritiene che D. 32.52pr. sia autentico nella parte in cui Ulpiano, richiamando il parere di Cassio, include nella *librorum appellatio* non solo i rotoli, confezionati in differenti materiali, ma anche i *codices*, salva la contraria volontà del disponente. Dunque, l'A. ritiene che, già a partire dal III secolo d.C., i codici pergamenei fossero diffusi nella produzione libraria e che nel I secolo d.C. il materiale membranaceo fosse conosciuto e impiegato come supporto scritto destinato alla trasmissione di testi scritti.

⁶ Il brano ulpiano risponde all'esigenza, d'altronde avvertita da numerosi giuristi, di attribuire un significato certo al termine *liber*, la cui identità non era più chiara a causa del mutare delle tecniche di produzione libraria: il termine, infatti, venne dapprima ad indicare i rotoli di papiro, poi, probabilmente nel I secolo d.C., le pergamene e i *codices membranei*, infine, agli inizi del III secolo d.C., i *codices*: vd. per tutti, riassuntivamente, B. ABATINO, *Libri e storia*, cit., p. 560 ss. Nel rinviare alle più tecniche sedi filologiche e codicologiche per la ricostruzione dei vettori del testo scritto (vd. la letteratura sopra citata), qui piace ricordare la spiegazione di Isidoro di Siviglia (che si riporta nella traduzione curata da A. VALASTRO CANALE, Novara, 2014): «*Liber* è il tessuto interno della corteccia, che aderisce al legno. Di esso parla così Virgilio: 'Il *liber* è attaccato all'alto olmo'. Da qui che si dia il nome di *liber* al libro su cui scriviamo, poiché, prima dell'uso dei fogli di papiro e delle membrane, i volumi si fabbricavano, vale a dire si compaginavano, a partire dai libri, ossia dalle cortecce interne, degli alberi. Per questo, anche i copisti furono chiamati librari, con riferimento agli stessi libri degli alberi» (*Etym.* 6.13.3). Il vescovo spagnolo spiega anche le diverse denominazioni delle forme librarie: «Un codice si compone di numerosi libri, mentre un libro consta di un unico volume. Il nome *codice* è stato dato metaforicamente, con riferimento ai *codices*, ossia ai tronchi, degli alberi o delle viti, quasi a dire *caudex*, che significa appunto tronco, per il fatto di contenere gran numero di libri, che ne costituiscono, per così dire, i rami. Il *volume* è un libro che prende nome dall'azione di *volvere*, il che significa svolgere: ne sono un esempio, presso gli Ebrei, i volumi della Legge e quelli dei Profeti» (*Etym.* 6.13.1-2). L'opera di Isidoro fornisce utili informazioni anche su materiali scrittori (*Etym.* 6.9-11: vd. n. 8), modalità di confezionamento dei libri (*Etym.* 6.12), nonché sull'arte dei copisti e dei loro strumenti (*Etym.* 6.14).

D. 32.52pr. (Ulp. 24 *ad Sab.*) L. 2661: *Librorum appellatione continentur omnia volumina, sive in charta sive in membrana sint sive in quavis alia materia: sed et si in philyra aut in tilia (ut nonnulli conficiunt) aut in quo alio corio, idem erit dicendum. Quod si in codicibus sint membraneis vel chartaceis vel etiam eboreis vel alterius materiae vel in ceratis codicillis, an debeantur, videamus. Et Gaius Cassius scribit deberi et membranas libris legatis: consequenter igitur cetera quoque debentur, si non adversetur voluntas testatoris.*

Ulpiano chiarisce nell'*incipit* che sotto il nome di *libri* si comprendono i *volumina*, dunque i libri arrotolati, di qualsiasi materiale siano composti: fogli di papiro (*charta*), pergamena (*membrana*), scorza (*philyra*)⁷, tavolette di tiglio (*tilia*) o altro⁸.

⁷ Le *phylirae* sono delle *tenuissimae membranae* che, come spiega Plinio, si trovano tra la corteccia e il legno dell'albero del tiglio (*Nat. hist.* 16.14). In particolare, posto che come supporto si utilizzava soltanto la corteccia del tiglio (*phylira*), si è pensato che il doppio riferimento a *philyra* e *tilia* potrebbe essere dovuto all'«acribia linguistica tipica di Ulpiano, il quale, dovendo parlare di *volumina* tiliacei, per completezza di informazione ha citato entrambe le denominazioni correnti della pianta» (M. SPALLONE, *Giurisprudenza romana*, cit., p. 54). Cfr. AE. FORCELLINI, *Lexicon Totius Latinitatis*, Patavii, 1965, III, sv. '*membrana*', p. 212 s. *Adde* la nota successiva.

⁸ Materiale scrittorio era di preferenza il papiro (*papyrus*, *charta*), talora sostituito, come si apprende anche dal citato passo ulpiano, dal tiglio (vd. la nota precedente). Isidoro (*Etym.* 6.10.1) scrive che «il primo fornitore di fogli di papiro fu l'Egitto, ove tale materiale si ricavava presso la città di Menfi. Quest'ultima è, infatti, la città egiziana ove si scopri l'uso dei fogli di papiro, così come dice Lucano: *Conficitur bibula Memphitis carta papyro*» (l'opera del poeta latino citata da Isidoro è il *De bello civili* 4.135). Vd. anche Plin., *Nat. hist.* 13.71. Gli strati interni del fusto del papiro venivano tagliati in lunghe liste (*phylirae*) che, disposte l'una accanto all'altra per il lungo, e fatte poi aderire ad altre liste sovrapposte per il largo, venivano a formare la *charta*, nome derivante dal fatto che «il rivestimento del papiro, una volta staccato, è incollato *carptim*, il che significa a più riprese» (6.10.2). Il vescovo spagnolo, inoltre, informa che «i re di Pergamo, trovandosi sprovvisti di fogli di papiro, escogitarono per primi l'uso di membrane, donde il nome di "pergamene" conservatosi fino ad oggi nella tradizione. La pergamena è chiamata anche membrana in quanto staccata dalle membra delle pecore» (*Etym.* 6.11.1). Plinio il Vecchio attesta che si scriveva anche su tavolette cerate (cfr. Isid., *Etym.* 6.9) e, per certi documenti, di avorio, nonché su foglie, bucce di frutti, tessuti di seta o di lino, lamine di piombo (materiale di cui, in particolare, erano forma-

Ciò premesso, il giurista severiano prosegue ponendo la questione terminologica del concetto di *liber* in diretto rapporto con il primo problema giuridico, volto a chiarire se l'erede ha l'obbligo di consegnare i libri legati a prescindere dal materiale o dal formato di cui sono costituiti. Riprendendo Gaio Cassio Longino, Ulpiano ritiene che nel concetto di libro devono farsi rientrare anche gli scritti in forma di codice, qualunque sia il supporto: pergamena, papiro, avorio o altro, nonché le tavolette cerate. La chiusura del paragrafo, però, fa salva la diversa volontà del testatore⁹, in qualche modo inficiando la solidità dell'unitarietà del concetto di *liber*.

La premessa, attenta alle novità nell'editoria libraria, costituisce quindi il prodromo necessario per definire il contenuto dell'obbligo dell'erede tenuto a soddisfare la pretesa del beneficiario di un legato *librorum*, lasciando affiorare come nella percezione comune la considerazione del libro sembri ancora prevalentemente incentrata sul valore economico dei mate-

ti alcuni volumi nei quali si conservavano atti pubblici); inoltre, si faceva largo uso anche della pelle di vari animali, come rettili, cani e soprattutto pecore (Plin., *Nat. hist.* 13.69-70). Ancora Plinio (*Nat. hist.* 13.75) informa che a Roma vi erano magazzini (*horrea chartaria*) e laboratori (*officinae*) di papiro, ove si perfezionarono i procedimenti di fabbricazione e si riuscì a rendere la superficie della carta perfettamente liscia, comprimendola col torchio o battendola col martello. In particolare, era famosa la *officina* di un tale Fannio, che produsse i primi papiri più adatti alla scrittura, la carta cosiddetta *Fanniana*, più leggera e più levigata (rispetto alla rozza carta egiziana lavorata in Alessandria, detta *amphitheatrica* perché il laboratorio era sito presso l'anfiteatro). Chi per scrivere adoperava una carta meno fine, e quindi non perfettamente liscia, prima di adoperarla la raschiava con una specie di pettine di avorio (*charta dentata*: Cic., *ad Quint. fr.* 2.14.1) o con una conchiglia (Mart., *Epigr.* 14.209). Il libro era formato da una serie di pagine (*paginae, plagulae, schedae*), che, dopo essere state esposte al sole, in modo che si asciugassero bene, venivano incollate per il lato più largo e arrotolate. Poiché scrivere sui rotoli non era comodo, si ricorreva al sistema di comprare pagine staccate e farle attaccare di seguito, dopo averle scritte, da un abile incollatore (*glutinator*): Cic., *ad Att.* 4.4a. Si usava altresì legare insieme due o tre tavolette cerate di piccolo formato, oppure fogli di pergamena, denominati *pugillares* per le loro proporzioni ridotte, più idonee all'uso privato e alle pratiche letterarie dell'epoca. Solo più tardi, per la nuova forma libraria in pergamena si sarebbe adottato il nome di *codex*. In argomento, vd. la letteratura sopra citata.

⁹ La clausola è ritenuta un'aggiunta compilatoria. Sui generali sospetti di interpolazione del passo vd. *supra*, n. 3. Cfr. *infra*, n. 13.

riali impiegati per il vettore scrittorio, non trovando adeguato spazio il valore intellettuale dell'opera.

Il dato è particolarmente evidente in riferimento ai meccanismi dell'acquisto per accessione: è noto il passo delle *Institutiones* di Gaio ove si spiega che il rigore del principio *superficies solo cedit* si applica anche a quanto viene scritto, sia pur in lettere d'oro, su carte o su membrane, la cui forza attrattiva determina in ogni caso l'acquisto della proprietà del tutto in capo al *dominus* del supporto¹⁰. L'operatività del criterio tradizionale viene ribadita anche da Giustiniano che imposta il ragionamento ancora in termini economici: a sostenere il valore di carte e pergamene non viene posta l'opera dell'ingegno (poesia, racconto o discorso) ivi scritta, bensì il materiale su cui sono state vergate le lettere che la compongono¹¹. La subvalenza dell'attività dell'uomo rispetto al vettore utilizzato emerge inoltre, esemplarmente, nell'affermazione con cui l'imperatore ribadisce che le lettere nemmeno se d'oro possono invertire il risultato acquisitivo del *dominium*.

¹⁰ Gai. 2.77: *Eadem ratione probatum est, quod in chartulis sive membranis meis aliquis scripserit, licet aureis litteris, meum esse, quia litterae chartulis, sive membranis cedunt. Itaque si ego eos libros easve membranas petam nec inpensam scripturae solvam, per exceptionem doli mali summove-ri potero.* Unica eccezione alla regola è il caso della pittura, ove è la tavola ad accedere al dipinto, eccezione della quale Gaio non sa dare spiegazione (2.78), ma che trova efficace riaffermazione in Giustiniano, laddove, nelle sue *Institutiones*, bolla come ridicola la diversa soluzione: *ridiculum est enim picturam Apellis vel Parrhasii in accessionem vilissimae tabulae cedere* (2.1.34). Nota B. ABATINO, *Libri e storia*, cit., p. 569, che Gaio, nel brano istituzionale, mostrebbe di associare il termine libro solo ai supporti cartacei e non a quelli pergamenei (*membranae*), destinati al confezionamento dei *codices*.

¹¹ Iust. Inst. 2.1.33: *Litterae quoque, licet aureae sint, perinde chartis membranisque cedunt, acsi solo cedere solent ea quae inaedificantur aut inseruntur: ideoque si in chartis membranisque tuis carmen vel historiam vel orationem Titius scripserit, huius corporis non Titius, sed tu dominus esse iudicis...* Cfr. D. 41.1.9.1 (Gai. 2 rer. cott.). È appena il caso di annotare che il principio che consentiva al proprietario del supporto di acquisire per accessione il diritto sul poema ivi fissato verrà progressivamente sovvertito a favore della sempre maggiore tutela riconosciuta alla proprietà intellettuale: vd. per tutti A. MUSSO, sv. 'Proprietà intellettuale', in *ED, Annali*, II-2, Milano, 2008, pp. 890-910.

Il frammento ulpiano in tema di *legatum librorum*, così come accolto nei *Digesta*, si presenta, dunque, coerente con l'insegnamento istituzionale, manifestando un radicale disinteresse per la problematica legata al valore dell'opera intellettuale, nella specie di quella scritta¹², a fronte dell'attenzione prevalente che, invece, ancora si prestava ai materiali utilizzati come supporto scrittorio.

Come visto, il passo si chiude con una citazione che restituisce al tema l'esistenza di discussioni legate all'evolversi delle tecniche editoriali ed all'inclusione tra i libri delle più recenti forme librerie (*codices*), sulle quali potrebbe essersi riscontrata una qualche incertezza nell'interpretazione delle disposizioni *mortis causa*. L'apertura alla ricerca della *voluntas testatoris*, in quest'ottica, si presenta prudente, perché mostra come i progressi potessero svolgersi più velocemente della consapevolezza individuale o collettiva, al punto da far sorgere la questione che il testatore, nel legare i propri libri, potesse non aver inteso includervi quelli di più recente fattura¹³.

Se, dunque, sotto il profilo di tecnica editoriale, la definizione di libro si apre a una discussione sulle plurime forme di supporto, nella visuale giuridico-ereditaria il concetto di *liber* può prescindere dal tipo di supporto, dovendo porsi gli interpreti alla ricerca di quale concezione avesse accolto il *de cuius*.

L'impiego di simile criterio, quindi, ben si rapporta, come riflette l'Astolfi, al fatto che «le categorie economico-sociali risentono degli sviluppi e dei risultati acquisiti nel corrispondente campo tecnico-scientifico», con la conseguenza che il diritto non può non prestarvi attenzione¹⁴.

¹² Così, per tutti, L. SOLIDORO in A. LOVATO, S. PULIATTI, L. SOLIDORO, *Diritto privato romano*, Torino, 2014, p. 316.

¹³ D'altronde, sarebbe in effetti sembrato quantomeno inopportuno pretendere dal testatore medio la piena padronanza delle plurime declinazioni di libro nella tecnica editoriale, in rapida e continua evoluzione. Sotto questo profilo, non sarebbe allora inverosimile ritenere la clausola finale genuina.

¹⁴ R. ASTOLFI, *Studi*, II, cit., p. 340: «Così, ad esempio, se in epoca repubblicana per libri si intendono normalmente i *volumina* di papiro, l'ultima giurisprudenza finisce per includere nella categoria i *codices* di pergamena, in corrispondenza all'evoluzione della tecnica libraria in Roma che andava affiancando o addirittura sostituendo la pergamena al papiro. Ma intanto que-

Il brano ulpiano attesta che le discussioni derivanti dall'identificazione del concetto di *liber* e del supporto scrittorio causavano dubbi anche sotto altra angolatura, sempre afferente alle modalità di edizione:

D. 32.52.1 (Ulp. 24 *ad Sab.*) L. 2661: *Si cui centum libri sint legati, centum volumina ei dabimus: non centum, quae quis ingenio suo metitus est, qui ad libri scripturam sufficerent: ut puta cum haberet Homerum totum in uno volumine, non quadraginta octo libros computamus, sed unum Homeri volumen pro libro accipiendum est.*

Il problema interpretativo qui affrontato scaturisce dall'ambiguità del linguaggio comune, ove si tendeva a far coincidere il *liber* con il *volumen*¹⁵.

«Se ad uno siano stati legati cento libri, gli si dovranno dare cento volumi, non le cento parti in cui l'autore, *ingenio suo*, ha suddiviso il libro: pertanto, – esemplifica Ulpiano – se il *de cuius* possedesse l'intera opera di Omero in un solo volume (*Homerum totum in uno volumine*), non si dovranno calcolare i quarantotto libri che la compongono, ma quel volume di

sti risultati tecnici rientrano nella definizione che i giuristi propongono della categoria, in quanto essi siano divenuti di dominio comune e rientrino nella concezione corrente di libri».

¹⁵ Il *volumen* indica il «rotolo che da solo o insieme ad altri concorre a formare un'unica opera»: L. CANFORA, *La biblioteca*, cit., p. 13. Ripercorrendo la storia delle superfici scrittorie nell'antichità e i diversi passaggi delle tecniche editoriali, F. PESANDO, *Libri*, cit., p. 18 ss., ricorda che la parola *volumen*, propriamente indicante l'azione della lettura che avveniva mediante svolgimento e riavvolgimento (*volvere*) di un rotolo di papiro o pergamena (vd. *supra* la definizione di Isidoro), rappresentava nel linguaggio comune sia l'aspetto formale di uno scritto, sia – più spesso – l'opera letteraria, risultando in ciò sovrapponibile al *liber*, il rotolo scritto. Questa confusione tra forma e contenuto, riscontrabile in numerose fonti, come ad esempio nelle *epistulae* di Plinio il Giovane, ha generato spesso confusione tra i vocaboli *liber* e *volumen* anche tra gli studiosi moderni, laddove si tenta di calcolare il numero dei testi presenti nelle biblioteche antiche, ritenuto spesso troppo elevato. R. ASTOLFI, *Studi*, II, cit., p. 477, nel sottolineare tale ambiguità di linguaggio, ricorda che si ha notizia di intere opere in più libri pubblicate in un solo volume, ma anche di un *liber* redatto in due *volumina*.

Omero è da considerarsi come un libro unico (*unum Homeri volumen pro libro*)»¹⁶.

Il passo muove dall'anfibologico significato del termine *liber* che individua sia il singolo e materiale prodotto editoriale, sia la ripartizione interna del prodotto letterario adottata dall'autore. Ulpiano risolve l'ambiguità nel senso di far coincidere il libro oggetto di legato con un singolo oggetto librario, ancora una volta riponendo l'attenzione più sul supporto e meno sull'opera dell'ingegno. E così il legato di cento libri riguarderà il lascito di cento volumi, senza riguardo al fatto che in ciascuno di quei libri le opere in esso contenute abbiano, a loro volta, una suddivisione in più libri: per esempio, i quarantotto libri in cui è suddivisa l'intera opera letteraria di Omero, ove pubblicati in un unico testo¹⁷, valgono un unico libro e, nel caso del brano, il legatario avrà il diritto di ricevere i restanti novantanove.

A conclusione di questo primo segmento, si può quindi rilevare, provvisoriamente, come la ricostruzione della *librorum appellatio* porti ad una sostanziale coincidenza tra il libro ed il

¹⁶ Per le problematiche sintattiche del paragrafo vd. M. SPALLONE, *Giurisprudenza romana*, cit., p. 70 ss. L'esempio ulpiano dell'Omero scritto in un unico rotolo viene ritenuto da parte della dottrina meramente ipotetico: cfr. C.H. ROBERTS, T.C. SKEAT, *The Birth of the Codex*², Oxford, 1985, p. 34; *contra* M. SPALLONE, *Giurisprudenza romana*, cit., p. 77 e n. 209. Rileva che vari sono i riferimenti al poeta greco nella giurisprudenza romana V. SCARANO USSANI, *Omero testis: citazioni omeriche e dissensiones tra le scuole giurisprudenziali romane*, in *Ostraka*, 9.2, 2000, p. 380 ss.

¹⁷ In questo senso, *liber* corrisponde a *corpus*: D. 32.52.2 (Ulp. 24 *ad Sab.*): *Si Homeri corpus sit legatum et non sit plenum, quantaeumque rhapsodiac inveniantur, debentur*. Pertanto, qualora sia stata legata l'opera integrale di Omero, ma il testo posseduto dal testatore non risulti completo, precisa Ulpiano, sono dovuti soltanto i canti che si trovano. Il termine *corpus* indica l'insieme di quei libri che presentano una qualche comunanza, come per esempio i libri che compongono una medesima opera, oppure più opere di uno stesso autore o più libri di diverso autore, ma attinenti alla medesima tematica: A. PETRUCCI, *Introduzione*, in *Il codice miscellaneo. Tipologie e funzioni, Atti del convegno internazionale Cassino 14-17 maggio 2003*, a cura di E. CRISCI, O. PECERE, Cassino, 2004, p. 6 ss.; cfr. M. SPALLONE, *Giurisprudenza romana*, cit., p. 46, che, alla luce della letteratura più recente, sintetizza la corrispondenza lessicale stabilitasi tra *corpus* e *liber*, quando quest'ultimo aveva stabilmente assunto la veste editoriale del *codex*.

singolo supporto da cui questo è formato, senza alcun riguardo all'opera dell'ingegno in esso racchiusa: il *liber* è inteso come mero oggetto, cui accede il contenuto espresso dall'autore, in modo indifferente al testo ed al ritmo narrativo. La considerazione giuridica ed economica del libro, pertanto, è imposta da un punto di vista oggettivo, ancorato alla fisicità del bene. In altri termini, forse provocatori, il concetto di *liber* rilevante ai fini dell'esecuzione del legato che ne disponga parrebbe non postulare la lettura e l'apprezzamento del contenuto, ma solo la stima del valore economico dell'oggetto in sé. Eventuali questioni potranno sorgere in relazione alle nuove forme librerie, ove appaiano tali da porsi in possibile conflitto con la volontà del testatore, ma sempre nell'ottica dei materiali e delle forme del prodotto finale.

2. *Il legato di pergamene e carte non scritte*

Il percorso offerto dalle fonti evidenzia, inoltre, che il diritto non solo, come mostrano i testi sopra visti, deve prestare attenzione agli sviluppi delle categorie economiche sulla base delle nuove tecniche (nel caso *de quo*, quelle editoriali), ma deve prendere in considerazione anche elementi ulteriori. Questo appare particolarmente importante nell'interpretazione delle disposizioni *mortis causa*, ove l'interpretazione dei *verba* non può prescindere da criteri soggettivi.

In tal senso si esprime Ulpiano, concordando con l'opinione avanzata da Cassio¹⁸:

D. 32.52.4 (Ulp. 24 *ad Sab.*) L. 2661: *Quod tamen Cassius de membranis puris scripsit, verum est: nam nec chartae purae debentur libris legatis nec chartis legatis libri debebuntur, nisi forte et hic nos urserit voluntas: ut puta si quis forte chartas sic reliquerit 'chartas meas universas', qui nihil aliud quam li-*

¹⁸ Secondo R. ASTOLFI, *Studi*, cit., p. 284, il paragrafo è genuino, in quanto i compilatori quando interpolano un testo con il richiamo alla volontà del singolo testatore si esprimono in un modo sostanzialmente diverso.

bros habebat, studiosus studioso: nemo enim dubitabit libros deberi: nam et in usu plerique libros chartas appellant. Quid ergo, si quis chartas legaverit puras? membranae non continebuntur neque ceterae ad scribendum materiae, sed nec coepti scribi libri.

La questione riguarda la sussistenza o meno dell'obbligo dell'erede, in esecuzione di un legato di libri, di consegnare anche eventuali fogli non scritti.

Il dubbio non deve stupire: posto che il libro costituiva un bene di lusso che trovava considerazione giuridica non per l'intrinseco valore dell'opera, bensì per quello economico dei materiali, doveva essere usuale la richiesta agli eredi da parte dei legatari di consegnare ulteriori supporti scrittori eventualmente rinvenibili nel patrimonio del *de cuius*, pergamene carte o membrane.

Contro tale impostazione si colloca l'opinione di Cassio che ritiene che nel legato di libri non siano da includere le pergamene non scritte (*membranae purae*). In accordo, Ulpiano precisa che questo legato non comprende nemmeno i fogli non scritti (*chartae purae*) e che, viceversa, se sono stati legati fogli, non saranno dovuti i libri¹⁹. Pertanto, dal punto di vista giuridico, si staglia ancora la distinzione tra il libro inteso quale contenitore di pagine scritte ed unitariamente edite rispetto al materiale privo di scrittura, tecnicamente esulante dalla nozione di libro e, quindi, da escludersi dal relativo legato.

¹⁹ Tecnicamente, le *chartae* erano i fogli non ancora scritti, come afferma lo stesso Ulpiano nel secondo libro *ad edictum*: D. 32.76 (Ulp. 2 *ad ed.*): *Chartis legatis nemo dicit scriptas et libros iam factos legato cedere. Hoc idem et in tabulis est.* R. ASTOLFI, *Studi*, II, cit., p. 279, n. 12, spiega che la precisazione di Cassio in tema di pergamene consiste in un'estensione a questo materiale di quanto già valeva per i rotoli di papiro. Lo studioso, inoltre, sulla base del rilievo per cui tra il § 3 e il § 4 parrebbe esservi uno iato, avanza l'ipotesi che tra i due paragrafi fosse originariamente trattato il rapporto tra scalfali e libri, se non, addirittura, vi trovassero sede i §§ dal 7 al 9 (*ivi*, p. 280, n. 17). Vd. anche n. 23.

L'approfondimento dell'interprete è posto però di fronte all'ulteriore quesito che sorge per l'ambiguità nell'uso di alcuni termini ricorrenti nel campo.

Il frammento ora letto, infatti, si confronta con il termine *charta*, laddove, oltre a indicare i fogli di papiro, possa essere adoperato, come sineddoche, per designare il libro anziché il mero supporto. La conclusione di cui sopra, infatti, conosce eccezione qualora la volontà del testatore obblighi a una diversa interpretazione (*nisi forte et hic nos urserit voluntas*)²⁰, come, ad esempio, nel caso dello studioso che, non possedendo nient'altro che libri (*nihil aliud quam libros habebat*), abbia scritto che lascia in legato a un altro studioso 'tutte le sue *chartae*' (*chartas meas universas*)²¹. Sul punto Ulpiano esprime una forte convinzione: «nessuno dubiterà che oggetto del lascito sono i libri, poiché nell'uso quotidiano in molti sono soliti riferirsi ai libri con il termine *chartae*»²².

La volontà individuale del singolo testatore, dunque, è il criterio di precipuo riferimento e l'erede, in simili casi, sarà vincolato dal relativo obbligo.

Se questa è l'interpretazione comunemente accolta, quantomeno in presenza delle tre circostanze indicate (se il *de cuius* scrisse che lasciava ogni sua carta, se non possedeva altre carte al di fuori dei libri, se il legato è stato disposto da studioso a studioso), permane l'opportunità di un'ulteriore verifica laddove non risultino concorrere i suddetti elementi. Infatti, qualora nel patrimonio ereditario, oltre ai libri, vi siano altre *chartae*, sarà necessario appurare se il *de cuius* impiegava il termine secondo il significato corrente nella prassi o se ne faceva un uso diverso.

²⁰ L'economia del ragionamento lascia presumere che questa riserva di volontà contraria del testatore sia da ritenersi genuina. In tal senso vd. C.A. MASCHI, *Studi*, cit., p. 99; P. VOGLI, *Diritto ereditario*, cit., p. 946; R. ASTOLFI, *Studi*, II, cit., p. 284 e n. 30; da ultima, M. SPALLONE, *Giurisprudenza romana*, cit., p. 60 ss. (ivi, in breve, le ragioni della critica interpolazionistica).

²¹ Si annota che G. DONATUTI, *Dal regime dei «verba» al regime della «voluntas»*, in *BIDR*, 34, 1925, p. 207 ss., attribuisce ai compilatori anche l'inciso "*ut puta ... appellat.*" *Contra* R. ASTOLFI, *Studi*, II, cit., p. 284.

²² Il criterio che fa riferimento al significato con cui il termine viene usualmente impiegato si ritrova anche nel successivo § 7a.

Ciò significa che la consuetudine di linguaggio dello scrivente, nell'esempio del testo corrispondente alla prassi corrente, è destinata a prevalere non solo sul significato strettamente letterale dei *verba*, ma, in virtù del principio che la sorregge, anche su eventuali differenti accezioni con cui i medesimi vengono comunemente impiegati.

La *ratio* della soluzione offerta a questo caso particolare conduce alla risposta del quesito esposto all'inizio del paragrafo, attinente al legato di fogli non scritti (*chartae purae*).

Posto che, come scrive il giurista, «se sono stati legati libri, non sono dovuti i fogli non scritti e se sono stati legati fogli non sono dovuti i libri (tranne il caso visto)», qualora il testatore abbia legato *chartae purae*, «non saranno incluse le pergamene né gli altri materiali per scrivere, ma nemmeno i libri di cui era iniziata la scrittura»²³.

La precisazione finale appare interessante perché introduce un elemento di maggiore rilievo che pare compiere un passo in avanti rispetto a quanto sin qui visto: per poter affermare che un libro non sia concluso, ma solo iniziato e che, quindi, il testo in esso riportato non possa ritenersi definitivo, l'interprete dovrà compiere un'attività esegetica che, sin qui, non era stata ancora richiesta nella formulazione di risposte ai casi sollevati e che richiede, anzi impone, un'attività di lettura di quanto il testatore aveva iniziato a scrivere su quelle carte.

Dunque, quando è possibile riconoscere in pagine scritte l'intenzione dell'autore (il *de cuius*) di scrivere un libro, questa prevale sul fatto concreto della sua incompletezza: pertanto, anche quando la morte (o altro evento) abbia fermato l'autore prima che riuscisse ad ultimare il libro, quanto scritto va

²³ *Chartae* erano propriamente soltanto quelle perfette dal punto di vista della lavorazione. Del legato di *chartae* propriamente dette Ulpiano si occupa *ex professo* nel § 6 del frammento: D. 32.52.6 (Ulp. 24 *ad Sab.*): *Chartis legatis neque papyrus ad chartas paratum neque chartae nondum perfectae continebuntur*. Il legato di *chartae* comprende solo quelle che hanno già completato l'intero percorso di manifattura e non il papiro grezzo, solamente predisposto per la lavorazione, né i fogli la cui confezione non sia ancora terminata. Vd. anche *supra*, n. 19.

comunque ritenuto *coeptum liber* e non può essere compreso nel legato *de chartis puris*.

Se, da un lato, la risposta può ricondursi alla considerazione del valore dell'utilizzabilità di materiale scrittorio nuovo, dall'altro, esprime chiaramente un ulteriore elemento atto a completare la definizione di *liber*, ovvero il suo completamento.

Questa apertura interpretativa si raccorda alla questione affrontata nel paragrafo successivo, ove il giurista risponde alla domanda se nei *libri legati* vadano inclusi anche i libri non ultimati (*nondum perscripti*)²⁴:

D. 32.52.5 (Ulp. 24 *ad Sab.*) L. 2661: *Unde non male quaeritur, si libri legati sint, an contineantur nondum perscripti. Et non puto contineri, non magis quam vestis appellatione nondum detexta continetur. Sed perscripti libri nondum malleati vel ornati continebuntur: proinde et nondum conglutinati vel emendati continebuntur: sed et membranae nondum consutae continebuntur.*

Il dubbio qui prospettato scaturisce direttamente dal caso esposto nel paragrafo precedente, come si desume dall'iniziale collegamento *Unde non male quaeritur*. Non a torto, prosegue dunque il giurista severiano, si è posta la questione se il *legatum librorum* includa anche i libri non interamente scritti.

Alla risposta negativa, già espressa nella chiusa del paragrafo precedente, Ulpiano giunge qui attraverso un ragionamento analogico con altro bene manufatto: «non reputo che siano inclusi, così come nel termine veste non rientra quella non ancora interamente tessuta»²⁵. Pertanto, se il *de cuius* ha disposto un legato di *chartae purae*, non vi saranno inclusi quei fogli su cui ha iniziato a scrivere un percorso narrativo, anche non ultimato (*coepti scribi libri*), ma se il legato riguarda i libri, assume invece primaria importanza il completamento

²⁴ F. PESANDO, *Libri*, cit., p. 19, n. 9, rileva che l'espressione *liber nondum perscriptus* usata nel passo mostra la difficoltà di indicare senza sollevare dubbi il rotolo non ancora scritto.

²⁵ Cfr. D. 34.2.22 ss. (Ulp. 22 *ad Sab.*).

dell'*iter* creativo perché quanto scritto venga considerato *liber*: dal *legatum de libris*, quindi, vanno esclusi i libri *nondum perscripti*, non ultimati.

Si noti allora il percorso: sono esclusi dal legato di *chartae* i libri *coepti*, cominciati ma non ultimati (perché non sono *chartae*), i quali sono parimenti esclusi dal legato di libri (perché, se non *perscripti*, non sono neppure libri). La coerenza delle soluzioni risiede nella valutazione del contenuto della scrittura e passa attraverso l'accertamento della sua ultimazione intellettuale come libro. Sembra, quindi, che il confronto con questa tipologia di casistica abbia condotto l'ermeneutica giurisprudenziale ad un salto di qualità, sganciando qui la valutazione sull'essenza del *liber* dalla considerazione del mero supporto cartaceo per passare all'esame del contenuto al fine di ravvisarne la completezza tematica.

Conferma di questo passaggio interpretativo sembra individuarsi anche in un frammento delle *Pauli Sententiae*²⁶:

Paul. Sent. 3.6.87: *Libris legatis tam chartae volumina vel membranae et philyrae continentur: codices quoque debentur (...); librorum enim appellatione non volumina chartarum; sed scripturae modus, qui certo fine concluditur, aestimatur.*

L'ordine espositivo segue quello del testo ulpiano sopra visto: la prima parte del frammento, sino a *continentur*, corri-

²⁶ Sull'affidabilità del frammento, problematico per diversi aspetti, R. ASTOLFI, *Studi*, II, cit., p. 278, manifesta una certa perplessità, ipotizzando o un errore del copista o un riassunto mal congegnato dall'autore dell'opera. Sotto il profilo della tecnica editoriale sembra comunque suggerire che i *codices* vadano inclusi nel novero dei libri legati: B. ABATINO, *Libri e storia*, cit., p. 567. In ogni caso, l'ermeneutica del testo è resa ardua dal problema, oggetto di inesausto dibattito, in merito ad autenticità e datazione dell'opera, la cui paternità paolina viene esclusa dalla dottrina oggi dominante: per tutti, vd. il recente studio di I. RUGGIERO, *Ricerche sulle Pauli Sententiae*, Milano, 2017 (ivi la precedente letteratura), su cui O. LICANDRO, *Pauli Sententiae. Storia controversa di un testo illustre tra autenticità, apocrifa e appunti di scuola*, in *SDHI*, LXXXIV, 2018, pp. 355-366, e la *Rc.* di R. LAMBERTINI, in *IURA*, 67, 2019, pp. 253-290, una delle poche voci a favore dell'attribuzione dell'opera al giurista severiano. Al di là di questi problemi, ai fini che qui interessano, basti rilevare che il frammento citato pare riflettere la nuova prospettiva interpretativa che andava affermandosi.

sponde alla prima metà di D. 32.52pr. (sino a *idem erit dicendum*), da *librorum enim* passando dal rapporto fra *liber* e *volumen*, trattato da Ulpiano in D. 32.52.1, esprime una definizione di libro.

L'autore sembra far coincidere il *liber* con l'opera scritta conclusa e preordinata ad un certo fine (*certo fine concluditur*), superando la soluzione ulpiana sopra vista: pare evidente, infatti, che la *librorum appellatio* qui proposta postula un esame non solo dei materiali e della completezza della forma di pubblicazione, ma anche, anzi soprattutto, dell'opera scritta nell'interezza del suo percorso creativo.

Peraltro, la progressiva erosione della prevalenza dell'aspetto materiale del libro può già cogliersi nella precisazione ulpiana (tornando a D. 32.52.5) in merito al completamento della lavorazione editoriale dell'opera: il giurista giunge alla conclusione che il legato *de libris* comprende tutti i libri la cui elaborazione intellettuale sia stata ultimata, anche se essi non siano stati ancora rifiniti esteriormente, ovvero 'battuti con il martello o decorati' (*nondum malleati vel ornati*), oppure 'non ancora incollati insieme o corretti' (*et nondum conglutinati vel emendati*), specificando che lo stesso criterio vale anche per le pergamene 'non ancora cucite insieme' (*et membranae nondum consutae*).

Pare in questo affiorare una duplice comprensione di idea di libro, l'una corrispondente all'esemplare tangibile ove l'opera è riprodotta, che richiede la considerazione di forma, materiali e confezione finale dell'insieme, l'altra appartenente alla sfera dell'intangibile, che abbraccia e fa rientrare in valutazione le idee vergate dall'autore in modo compiuto, anche se la loro fattura editoriale non sia ancora giunta allo stadio definitivo.

3. *Il legato di libri e di bibliotheca*

Dall'indagine sul rapporto tra il libro inteso nella sua oggettività e nel suo intangibile contenuto (in ciò prefigurando la più recente dicotomia tra *corpus mechanicum* e *corpus*

*mysticum*²⁷), i giuristi allargano lo sguardo al rapporto tra il libro ed i luoghi in cui esso è solitamente conservato.

L'analisi ulpiana affronta infatti ulteriori questioni in merito all'estensione del contenuto del legato di libri al loro contenitore, la *bibliotheca*²⁸:

D. 32.52.3 (Ulp. 24 *ad Sab.*) L. 2661: *Libris autem legatis bibliothecas non contineri Sabinus scribit: idem et Cassius: ait enim membranas quae scriptae sint contineri, deinde adiecit neque armaria neque scrinia neque cetera, in quibus libri conduntur, debent.*

Sabino e Cassio sono concordi nel ritenere che il legato di libri non comprende la scaffalatura in cui sono riposti (*bibliotheca*), né alcun altro tipo di contenitore in cui sono collocati, e quindi non vanno parimenti ritenuti inclusi nel lascito né gli armadi (*armaria*)²⁹ né le scatole (*scrinia*).

²⁷ A. MUSSO, *Proprietà*, cit., spec. p. 902.

²⁸ Isidoro di Siviglia, ancora al greco l'etimologia del termine *bibliotheca*, dai termini *βιβλος* e *θήκη*, quest'ultimo (derivante dal verbo *τιθημι*, che significa 'pongo, colloco') indicante il luogo ove si ripone qualcosa (*Etym.* 6.3.1; 15.5.5). Il vescovo fa tuttavia trapelare qualche diversa suggestione laddove, occupandosi degli oggetti in cui si pongono le armi, illustrando il termine *theca*, ne precisa l'origine latina dal verbo *tegere*, 'proteggere': *ab eo quo aliquid receptum tegat, C littera pro G posita. Alii Graeco nomine thecam vocari adserunt, quod ibi reponatur aliquid. Inde et bibliotheca librorum repositio dicitur* (18.9.3).

²⁹ Precisa Accursio (si è consultata l'edizione Lugduni, apud Hugonem a Porta, 1560), *Infortiatum*, ad D. 32.50 (ove è indicata come *lex L*, non *LII*, del titolo 32), *de legatis*, l. *Librorum appellatione, casus*: ... *quaeritur quid continetur legato armarium tantum an vero etiam libri qui reponuntur in bibliotheca vel armario? Et dicitur quod illud continebitur quod testator sensisse. Si autem non apparet voluntas testatoris, non continetur nisi illud armarium quod est affixum solo, quia armarium quod est affixum solo dicitur bibliotheca, sed proprie armarium dicitur illud quod non est affixum solo: & large dicitur armarium vel bibliotheca. Quia igitur appellatione bibliothecae continetur illud quod testator vult, ita ut etiam libri contineantur...* Il glossatore, dopo aver posto chiaramente il criterio ermeneutico dominante secondo il quale il legato *continebitur quod testator sensisse*, per il caso in cui invece non risulti possibile appurare l'effettiva *voluntas testatoris* distingue, pur riconoscendo che comunemente i due termini sono usati in modo sinonimico, tra *bibliotheca* ed *armarium*: *bibliotheca* è, propriamente, *l'armarium quod est affixum solo*, mentre *l'armarium non est affixum solo*.

L'interpretazione dei due esponenti della scuola sabiniana, che appare condivisa dall'autore del passo, traspone con sicurezza la distinzione insita nel rapporto funzionale tra contenitore e contenuto sul piano giuridico: la *bibliotheca* (da intendersi, posta la spiegazione appena offerta, come contenitore in genere), costituisce un bene distinto dai libri in essa riposti. Pertanto, laddove il *de cuius* intenda trasmetterla per legato dovrà menzionarla espressamente, così specificando la propria volontà in merito; in caso contrario, ove indicasse unicamente i libri contenuti, solamente questi si intenderanno lasciati. In altri termini, un legato di libri non include i loro contenitori, scaffali, armadi o cassetti che siano, non potendosi la biblioteca considerare accessoria ai libri³⁰.

A fronte dell'univocità di simile soluzione interpretativa, il legato di *bibliotheca* richiede invece una valutazione più articolata³¹, emergendo ancora una volta questioni di polisemantica dei termini in rilievo:

D. 32.52.7 (Ulp. 24 *ad Sab.*) L. 2661: *Sed si bibliothecam legaverit, utrum armarium solum vel armaria continebuntur an vero libri quoque contineantur, quaeritur. Et eleganter Nerva ait interesse id quod testator senserit: nam et locum significari bibliothecam eo: alias armarium, sicuti dicimus 'eboream bibliothecam emit': alias libros, sicuti dicimus 'bibliothecam Graecam emisse'. [7a] Quod igitur scribit Sabinus libros bibliothecam non sequi, non per omnia verum est: nam interdum armaria quoque debentur, quae pleriquae bibliothecas appellant. Plane si mihi proponas adhaerentia esse membro armaria vel adfixa, sine dubio non debebuntur, cum aedificii portio sint.*

L'*ambiguitas* che può sorgere in questo caso appare assai problematica, posto che il termine *bibliotheca*, come nota il giurista severiano, si presta ad una pluralità di significati. Il

³⁰ Ma vd., *infra*, § 7a.

³¹ C.A. MASCHI, *Studi*, cit., p. 97, riteneva che l'allusione all'*id quod testator senserit* in D. 32.52.7 permettesse di ritenere che nei giuristi delle due scuole classiche vi fosse uniformità di vedute in merito al problema della *voluntas testatoris*. Cfr. R. ASTOLFI, *Studi*, II, cit., p. 279.

vocabolo, infatti, propriamente indica gli scaffali o i contenitori in genere, ma, a seconda del contesto, potrebbe anche riferirsi ai libri ivi riposti³².

Sul punto, Ulpiano riporta la soluzione proposta da Nerva, secondo il quale occorre ricercare *id quod testator senserit*, ovvero l'accezione con cui il *de cuius* solitamente utilizzava il termine³³. Infatti, spiega il giurista, *bibliotheca* è lemma che spesso viene usato per indicare anche il luogo dove ci si reca per consultare i libri (come quando si dice *bibliothecam eo, vado in biblioteca*); altre volte l'armadio (*eboream bibliothecam emit*, ha comprato una biblioteca d'avorio); altre volte ancora, indica i libri soltanto (*bibliothecam Graecam emisse*, ha comprato una biblioteca greca).

In questo caso, di fronte a problemi di carattere terminologico, la soluzione accolta passa attraverso una *definitio dei verba* che viene condotta sul piano della ricerca soggettiva dell'ipotetica volontà del *de cuius*, attingendo gli opportuni riferimenti da elementi anche estrinseci rispetto alla disposizione.

³² Contro l'opinione di C.A. MASCHI, *Studi*, cit., p. 97, A. DELL'ORO, *Le cose collettive nel diritto romano*, Milano, 1963, p. 177 ss. (*ivi*, cfr. i svariati suggerimenti di integrazioni e correzioni del testo in D. 32.52.1), sostiene che il passo, senza correzioni, esprime solamente l'idea che «nel linguaggio comune quando si parlava di *bibliothecam emere* si intendeva sempre, senza bisogno di alcuna specificazione, l'acquisto di un determinato insieme di libri». In disaccordo, R. ASTOLFI, *Studi*, II, cit., p. 279, n. 16, ritiene che la frase iniziale (*utrum armarium solum vel armaria continebuntur an vero libri*) non abbia bisogno di integrazioni come, invece, il resto del frammento. Si esprime sulla biblioteca come *universitas facti* (in antitesi alla categoria detta, anch'essa con termine non romano, delle *universitates iuris*), ovvero come complesso di cose corporali o di oggetti inanimati, come anche un magazzino di merci o una pinacoteca, G. GROSSO, *Corso di diritto romano. Le cose. Con una 'nota di lettura' di Filippo Gallo*, in *Rivista di Diritto Romano* (<http://www.ledonline.it/rivistadirittoromano>), I, 2001, p. 86. In ogni caso, a favore dell'uso della parola *bibliotheca* nel significato di complesso di libri già depone, ad esempio, un'*epistula* di Cicerone (*ad Att.* 1.7), ove l'oratore lamenta il furto della sua *bibliotheca* perpetrato dal servo Dionisio, con evidente riferimento alla collezione di libri. A questa accezione si conforma un altro brano ulpiano, tratto dall'undicesimo libro *ad edictum*, relativo ad una compravendita di *bibliotheca* (D. 18.1.50). Vd. anche *infra*, n. 37.

³³ Tale criterio appare consonante a quello espresso nel precedente § 4.

L'individuazione dell'oggetto del legato di biblioteca, quindi, richiede un percorso interpretativo di ricostruzione dell'intenzione del testatore che potrà anche condurre a qualificarlo come legato di libri.

Non vale, o almeno non sempre, l'inverso: Ulpiano ricorda che secondo Sabino il legato di libri non comprendeva la biblioteca: *libros bibliothecam non sequi* (citato nel precedente § 3). Questo però, secondo il giurista severiano, *non per omnia verum est*, non è vero in tutti i casi: a volte infatti, spiega, sono dovuti anche gli armadi che molti chiamano biblioteche.

La *ratio decidendi* induce quindi a ritenere che il rapporto tra biblioteca e libri, in qualunque direzione lo si guardi, non costituisca un vero rapporto di accessorietà, dettato e caratterizzato da un durevole legame funzionale e di subordinazione³⁴. Il fatto che talora la biblioteca segua le vicende giuridiche dei libri non dipende infatti da una regola costante, bensì dal modo in cui è dato interpretare la volontà del testatore³⁵.

³⁴ Vi sono comunque alcune cose che sono sempre accessorie all'oggetto del legato: D. 32.52.9: *Sunt tamen quaedam, quae omnimodo legatum sequuntur: ut lectum legatum contineat et fulcra et armariis et loculis claustra et claves cedunt*. Alcune cose *legatum sequuntur*, come ad esempio il legato di un letto contiene anche i suoi sostegni, e il legato di armadi e cassoni include anche i chiavistelli e le chiavi, ad essi accessori.

³⁵ R. ASTOLFI, *Studi*, II, cit., p. 281 ss., ricorda un'interessante disputa sul punto tra due illustri studiosi, Contardo Ferrini e Pietro Bonfante. Il Ferrini, sostenendo che in via generale la pertinenza deve essere di minor pregio e importanza della cosa principale, affermava che gli scaffali non costituiscono pertinenze dei libri, perché di maggior valore; il Bonfante (alla cui tesi accede l'Astolfi) faceva invece notare che normalmente in Roma era vero il contrario, cioè che il costo del libro scritto a mano era di regola superiore a quello dello scaffale, concludendo che «perciò o l'inferiorità di valore o di importanza della pertinenza rispetto alla cosa principale non è una caratteristica della pertinenza, oppure lo è e allora il concetto di pertinenza non trova luogo nell'ambito del diritto romano». A sostegno ulteriore di questa tesi, l'Astolfi cita due passi, tra cui D. 33.10.3.2 (Paul. 4 *ad Sab.*) e Paul. Sent. 3.6.67. Nel primo testo Paolo, aderendo all'opinione di chi esclude dalla suppellettile gli scaffali, gli armadi e le casse adibite a contenere libri, vestiti ecc., nega che il legato dei libri comprenda anche gli scaffali, così come nega che il legato di argento comprenda lo scrigno e quello di anelli la teca ove si conservano. Lo studioso pertanto afferma che «la loro destinazione specifica li distingue dalla suppellettile, ma nel contempo li separa anche dagli oggetti, di cui sono elementi accessori nello stesso modo in cui lo sono gli esempi tipici in proposito: l'in-

Il ragionamento è *ad similia* con la risposta offerta da Pomponio nel libro sesto *ad Sabinum* in riferimento al legato di dattiliteca³⁶:

D. 32.52.8 (Ulp. 24 *ad Sab.*) L. 2661: *Quod in bibliotheca tractavimus, idem Pomponius libro sexto ex Sabino in dactylitheca legata tractat: et ait anulos quoque contineri, non solum thecam, quae anulorum causa parata sit: hoc autem ex eo coniectat, quod ita proponitur quis legasse: 'dactylithecam meam' et si 'quos praeterea anulos habeo' et ita Labeonem quoque existimasse ait.*

Nel caso di un testatore che aveva disposto un legato con la formula *'dactylithecam meam' et si 'quos praeterea anulos habeo'*, Pomponio aveva ritenuto che la disposizione si riferisse non tanto allo scrigno quanto al suo contenuto: pertanto, ove il *de cuius* avesse legato la dattiliteca erano da considerarsi inclusi nel lascito anche gli anelli ivi racchiusi e non soltanto la teca destinata a contenerli³⁷, opinione rafforzata dalla concorde interpretazione di Labeone.

strumentum fundi rispetto al fondo, *l'instrumentum domus* rispetto alla casa, ecc.». Tale opinione viene ripetuta in Paul. Sent. 3.6.67, ove si escludono dalla suppellettile le *capsae* e gli *armaria* destinati a contenere libri e vestiti. Sul punto vd. anche *infra*.

³⁶ Il fenomeno delle dattiliteche, le raccolte di gemme, si sviluppò a Roma a partire dal I secolo a.C., tra l'età di Silla e di Cesare, quando nell'Urbe iniziarono a confluire i tesori dei sovrani ellenistici, comprendenti gemme e gioielli. In particolare, Plinio il Vecchio (*Nat. Hist.* 37.11-12) attesta che la sfrenata passione dei romani per gemme, perle e pietre preziose si accrebbe grandemente dal trionfo di Pompeo nel 61 a.C., quando il generale sfilò lungo le vie dell'Urbe ostentando lo sfarzoso tesoro del re del Ponto Mitridate VI Eupatore: *Victoria tamen illa Pompei primum ad margaritas gemmasque more inclinavit*. Secondo lo scrittore (*ib.*, 37.11.5), il primo a Roma ad avere una collezione di gemme, probabilmente privata, fu il figliastro di Silla, Scauro. Esempiarmente, S. Toso, *Fabulae graecae: miti greci nelle gemme romane del I secolo a.C.*, Roma, 2007, p. 4 ss., ricorda che anche Cesare fu grande appassionato di simili tesori, tanto che consacrò ben sei collezioni nel tempio di Venere Genitrice (Svet., *Iul.* 47; Aug. 30).

³⁷ Così gl. *dactylitheca*, ad D.32.50.8, *de legatis et fideicommissis*. L'impostazione adottata per la biblioteca come complesso di libri viene proposta da Paolo per il legato di dattiliteca, comprensivo degli anelli in essa contenu-

Invero, il testo del legato citato come esempio da Pomponio esprime adeguatamente la volontà del *de cuius* grazie all'inscrizione dell'avverbio *praeterea*, volto ad esplicitare che il lascito includeva, oltre a quelli racchiusi nella teca, anche altri eventuali anelli. Rimane comunque valido, è da credersi, il criterio dell'*id quod testator senserit*, posta la duttilità, sopra vista, con cui possono intendersi i *verba* del testatore.

4. *La biblioteca come portio aedium*

Alcune circostanze impongono talora di discostarsi dalla *voluntas testatoris*, anche chiaramente espressa, trovando essa preciso limite in previsioni normative inderogabili. Ciò avviene, ad esempio, quando il *de cuius* lascia una biblioteca incorporata o murata ad una parte dell'edificio:

D. 32.52.7a (Ulp. 24 *ad Sab.*) L. 2661: ... *Plane si mihi proponas adhaerentia esse membro armaria vel adfixa, sine dubio non debebuntur, cum aedificii portio sint.*

In tal caso, afferma Ulpiano, non vi è dubbio che gli *armaria* non rientreranno nel legato in quanto *aedificii portio*³⁸.

La soluzione limitatrice della *voluntas* viene prospettata e spiegata come conforme ad una realtà normativa da Ulpiano all'interno del XXI libro *ad Sabinum*, laddove tratta *de legatis inutiliter relictis*:

ti. Il legato *de anulis*, invece, non comprende la teca ove vengono conservati: D.32.53.1 (Paul. 4 *ad Sab.*): *Item anulis legatis dactyliothecae non cedunt*). Il parallelo evidenzia, quindi, che anche in questo caso, così come nel rapporto tra biblioteca e libri, non sussiste un rapporto di accessorietà. Vd. R. ASTOLFI, *Studi*, II, cit., p. 280 ss., che (*ivi*, p. 283, n. 26) non concorda nemmeno in questo caso con la tesi di Dell'Oro (*Le cose collettive*, cit., p. 177), secondo il quale biblioteca e dattiloteca avrebbero costituito per i romani delle cose complesse (vd. *supra*, n. 32). Cfr. P. MADDALENA, "Accedere" e "cedere" nelle fonti classiche, in *Labeo*, 17, 1971, p. 169 ss., spec. p. 183; B. ABATINO, *Libri e storia*, cit., p. 564, n. 28.

³⁸ Accursio, gl. *adhaerentia*, ad D. 32.50.7a, *de legatis et fideicommissii*, puntualizza: *solo vel aedificio domus*.

D. 30.41.1 (Ulp. 21 *ad Sab.*) L. 2622: *Sed ea quae aedibus iuncta sunt legari non possunt, quia haec legari non posse senatus censuit Aviola et Pansa consulibus. ...*

[9] *Item hoc prohibetur haec legari, quod non alias praestari potest, quam ut aedibus detrahatur subducatur, id est marmora vel columnae. Idem et in tegulis et in tignis et ostiis senatus censuit: sed et in bibliothecis parietibus inhaerentibus.*

Un provvedimento senatorio di epoca adrianea, emanato sotto il consolato di Aviola e Pansa, aveva stabilito il divieto di lasciare in legato le cose congiunte agli edifici (*quae aedibus iuncta sunt*)³⁹, nell'intento di salvaguardare l'interesse pubblico alla tutela del patrimonio edilizio di pregio artistico-architettonico delle città e con esso la tutela del *publicum decus*⁴⁰.

³⁹ Si noti il verbo *iungo*, generico e comprensivo di ogni modalità che determini la salda unione tra l'edificio e la *res*: vd. A. ERNOUT, A. MEILLET, *Dictionnaire étymologique de la langue latine. Histoire des mots*⁴, Paris, 1959, s.v., *iugo, iungo*, p. 326 ss.

⁴⁰ Si tratta del senatoconsulto Aciliano del 122 d.C., del quale non conosciamo il testo originario, ma abbiamo qualche notizia da alcuni brani tratti dai libri *ad Sabinum* di Ulpiano riportati nel Digesto. Il provvedimento, applicabile ad edifici, bagni pubblici e altre costruzioni, come porticati delle case, negozi e osterie, ubicati non solo a Roma ma anche in altre città (D. 30.1.41.6, 8, Ulp. 21 *ad Sab.*), si inserisce nel quadro delle misure *de aedificiis non diruendis*, tra cui i *senatusconsulta* Osidiano e Volusiano, volte a tutelare il patrimonio edilizio urbano dalle speculazioni con cui si acquistavano edifici allo scopo di demolirli per guadagnare dalla vendita dei materiali ricavati. In tema si vedano, tra gli altri, tutti con apparato bibliografico, P. BUONGIORNO, *CIL X 1401 e il senatus consultum 'Osidiano'*, in *IURA*, 58, 2010, pp. 234-251; Id., *Senatus consulta: struttura, formulazioni linguistiche, tecniche (189 a.C.-138 d.C.)*, in *AUPA*, 59, 2016, pp. 17-60; A. BOTTIGLIERI, *La tutela dei beni artistici e del decoro urbano*, in *TSDP* (<http://www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com>), 3, 2010, pp. 1-28; Y. GONZALES ROLDAN, *Il diritto ereditario in età adrianea. Legislazione imperiale e senatus consulta*, Bari, 2014, p. 98 ss.; L. FRANCHINI, *La tutela dei beni immobili privati di interesse storico-artistico nell'esperienza romana*, in *I beni di interesse pubblico nell'esperienza giuridica romana*, II, Napoli, 2016, p. 693 ss.; F. NASTI, *Mutare, detrahere, transferre: considerazioni sui senatusconsulta Osidiano, Aciliano e l'ad Sabinum di Ulpiano*, in *SDHI*, LXXXIII, 2017, p. 591 ss.; C. CORBO, *Diritto e decoro urbano in Roma antica*, Napoli, 2019; F. PROCCHI, *La conservazione delle abitazioni nel contesto urbano: prime osservazioni sul pubblico intervento ob restitutionem aedificii in età imperiale*, in *La tutela dei beni culturali*, cit., p. 151 ss., che rileva la parziale inversione di tendenza cui si assiste nel II-III secolo d.C.

Pertanto, qualora un bene di questa natura fosse stato legato, ma risultasse unito all'edificio, il legatario non avrebbe potuto pretendere l'attuazione della volontà del testatore.

La caratteristica dell'*adfixio* o dell'*inhaerentia* alle pareti di un edificio assume quindi rilevanza per capire se, in base al senatoconsulto, la cosa sia trasmissibile o meno mediante la disposizione testamentaria, venendo in concreto a costituire un limite alla volontà *mortis causa*.

Ulpiano, illustrando le *res* rientranti nel divieto, spiega che il provvedimento senatorio proibisce di legare tutto ciò che comporta interventi di distacco e rimozione dall'edificio, come ad esempio marmi, colonne, ma anche tegole, travi e porte, estendendosi alle biblioteche fissate alle pareti. Si tratta, quindi, di elementi architettonici della *domus* che contribuiscono alla perfezione strutturale dell'edificio e la cui rimozione causerebbe danni importanti⁴¹.

Sotto questo profilo, una considerazione ulpiana espressa poche righe dopo, sempre in sede di commento al senatoconsulto, prospetta un ulteriore passaggio ermeneutico:

D. 30.41.12 (Ulp. 21 *ad Sab.*) L. 2622: *Quid ergo in statutis dicendum? Si quidem inhaerent parietibus, non licebit, si vero*

rispetto alla legislazione precedente che aveva cercato di contrastare il fenomeno delle demolizioni volontarie a fini di speculazione.

⁴¹ Al riguardo, Papiniano, secondo quanto riferisce Ulpiano, per chiarire i confini fra *portiones* e *instrumentum* fa leva sul criterio dell'*adfixio*: ciò che è *adfixum*, ovvero è connesso, fissato, murato, fa parte integrante della casa (*portio*) e non può essere asportato; ciò che non è *adfixum*, e che quindi può essere tolto con facilità, rientra o nell'*instrumentum* o nelle suppellettili. Una spiegazione di *adfixio* si legge nelle *epistulae* di Pomponio in D. 50.16.245pr. (Pomp. 10 *ep.*), ove, con riferimento alle *statuae adfixae*, il giurista sostiene che le statue poste sopra a dei basamenti o le tavole messe lungo il muro non sono parte della casa, poiché vi sono posti *ornatus aedium causa, non quo aedes perficiantur*. La mera funzione ornamentale non è infatti sufficiente a qualificare una cosa come *pars aedium*, poiché non è parte dell'edificio ciò che contribuisce alla sua perfezione solamente estetica. Vd. A.M. GIOMARO, *Dall'instruere all'instrumentum e viceversa nell'economia della Roma antica*, in *Studi Urbinati*, 62, 1-2, 2011, p. 150 ss.; F. NASTI, *Mutare*, cit., p. 599 ss., con particolare riferimento al complesso rapporto tra il sc. Aciliano e l'Osidiario. Vd. la nota successiva e n. 57.

alias existant, dubitari potest: verum mens senatus plenius accipienda est, ut si qua ibi fuerunt perpetua, quasi portio aedium distrahi non possint.

La questione muove dall'applicabilità del divieto alle statue che, propriamente, non possono annoverarsi tra le parti strutturali della *domus*: peraltro, se queste sono materialmente unite all'edificio, rientreranno nel disposto del senatoconsulto, ma se non lo sono, secondo Ulpiano è lecito discuterne.

Il dubbio a cui il giurista si riferisce riguarda, plausibilmente, le problematiche interpretative che sorgono laddove alcuni beni di pregio, pur non essendo congiunti in modo strutturale all'edificio, sembrino ricoprire un ruolo tale da impedirne la rimozione. In tal senso, pare infatti deporre l'inciso *si vero alias existant*, che esprime genericamente la presenza delle cose in quel luogo. Se, dunque, le statue non sono fissate alle pareti, ma si trovano altrove, spetterà all'interprete comprendere se il divieto è da applicarsi o meno.

Il commento ulpiano evidenzia, dunque, che, all'infuori dei casi di *inhaerentia parietibus* (per i quali vige chiaro divieto), l'interpretazione della *mens senatus* richiede una verifica che vada oltre la volontà emergente dal legato e ricostruisca la destinazione che il *de cuius* aveva assegnato alle cose. L'interprete dovrà cioè accertare se l'ubicazione delle statue in quella sede era comunque significativa dell'intenzione del proprietario di creare un legame perpetuo tra l'edificio e le medesime, non meramente ornamentale⁴²: in caso di esito affermativo,

⁴² Si richiama il concetto di *ornamentum* elaborato dallo stesso Ulpiano per esprimerne la differenza dall'*instrumentum domus* (D. 33.7.12.16, 21 *ad Sab.*; L. 2611): nell'ambito di una discussione per stabilire quali cose siano da includere nel legato di *instrumentum domus*, il giurista, facendo riferimento alle opinioni concordi di Pegaso e Cassio, spiega che *instrumentum domus* è ciò che si prepara per una qualche utilità concreta e non per mero piacere (*non quod voluptatis gratia*), posto che, in generale, l'*instrumentum* attiene alla protezione della casa (*ad tutelam domus*) e l'*ornamentum* al piacere (*ad voluptatem*). In tema, piace altresì ricordare che gli aristocratici romani amavano riprodurre in quella parte della *villa* consacrata all'attività culturale, e soprattutto negli spazi adibiti a biblioteca, ambientazioni ispirate al model-

le statue non saranno da considerare dei semplici elementi di arredo, bensì una *portio aedium* che, in quanto tale, non può essere disunita né rimossa dal luogo ad essa destinato dal *dominus* (*ut si qua ibi fuerunt perpetua, quasi portio aedium distrahi non possint*).

In questi casi, infatti, afferma il giurista severiano, *mens senatus plenius accipienda est*, la *ratio* del senatoconsulto va interpretata nella maniera più estensiva possibile.

Ciò significa che il divieto senatorio si applicherà non solo quando l'esecuzione del legato comporti opere di distacco dai muri, ma, più ampiamente, anche qualora i beni, sia pur non materialmente fissati all'edificio, siano comunque stati ad esso congiunti, in un vincolo dalla durata potenzialmente perpetua, dal *dominus*. Pertanto, il legato che ne disponga sarà inutile⁴³.

È questa riflessione ulpiana a suggerire che il percorso ermeneutico delineato per le statue potrebbe essere applicabile anche ad altre tipologie di beni di valore siti nella *domus*, come le collezioni di libri.

lo greco. Questo desiderio è testimoniato esemplarmente da Cicerone, laddove evoca un luogo per passeggiare la cui definizione rimanda al ginnasio (*in xysto*: *Brutus* 10), menzionando una statua raffigurante Platone (*Brutus* 24), oppure quando richiede ad Attico delle statue per decorare la sua villa a Tuscolo a somiglianza di quelle presenti nei ginnasi (*Ep.* 1.9). Le statue contribuivano, dunque, a ricreare lo scenario architettonico dei grandi centri della cultura greca. Vd. per tutti F. PESANDO, *Libri*, cit., p. 54.

⁴³ La medesima *ratio* che porta all'invalidità della disposizione si dovrà quindi applicare a ogni legato che abbia ad oggetto qualunque cosa sia unita in qualunque modo alle pareti, come anche i quadri affissi e attaccati ai muri, o le statuette ivi allocate su misura: D. 30.41.13 (Ulp. 21 *ad Sab.*). Il cesello casistico di Ulpiano tratteggia ulteriori potenziali problematiche, come l'ipotesi in cui il testatore abbia preparato alcune cose come se volesse trasportarle in un'altra casa, ma successivamente le abbia legate: D. 30.41.14 (Ulp. 21 *ad Sab.*). Simili casi sollevano, infatti, il dubbio in merito all'intenzione del *de cuius* di considerare trasmissibili le cose imballate. Ulpiano reputa valido l'eventuale legato che le riguardi: in effetti, anche l'eventuale imballaggio non può intendersi nel senso di una volontà irreversibile. Diverso il caso in cui l'unione tra le *res* legate e l'edificio sia avvenuto successivamente alla confezione del testamento: in tal caso, il legato sarà estinto, mentre così non sarà se l'intervento è opera dell'erede: D. 30.41.15 (Ulp. 21 *ad Sab.*).

Infatti, posto che la *ratio* del divieto è la tutela del patrimonio immobiliare, inclusi arredi e beni alle *domus* destinati, e che tale *ratio* va interpretata nel senso più ampio, non pare inverosimile pensare che l'integrità che si intende preservare riguardi l'edificio non solo come prodotto edilizio, ma anche come sede di collezioni di pregio artistico-culturale.

Il patrimonio librario, pur rappresentando un tipo di bene di per sé amovibile, sotto questo aspetto, ben si presta a una considerazione che va oltre il mero piacere del *dominus*, riguardando piuttosto un valore culturale che coinvolge tutta la comunità.

Se così fosse, il divieto di *distrahere* dall'edificio comprenderebbe non solo le statue, ma anche, estensivamente, ogni altra collezione di valore artistico ivi allocata, inclusa quella libraria, qualora abbia un'importanza tale da qualificare l'edificio, con la conseguenza che sarebbero invalidi legati che ne dispongono.

Pertanto, l'eventuale cambiamento di idea del *dominus*, che in vita aveva creato un legame perpetuo tra la *domus* e alcuni beni, poi lasciati in legato, non avrebbe rilievo, almeno nei casi in cui l'atto ne comporti lo spostamento dalla sede in cui erano stati ubicati⁴⁴.

L'interpretazione estensiva auspicata da Ulpiano, dunque, apparirebbe volta non solo alla tutela del patrimonio edilizio e del *publicum decus*, ma anche alla conservazione in senso ampio del contesto urbano nella sua integrità, sia che si tratti di fregi o elementi architettonici all'esterno, sia di collezioni private all'interno degli edifici.

L'intento è evitare che qualsiasi disposizione, anche testamentaria, rischi di compromettere o disperdere il patrimonio artistico-architettonico delle città, la cui salvaguardia costituisce interesse e orgoglio della collettività intera⁴⁵.

⁴⁴ In altre situazioni, invece, il mutamento della *voluntas testatoris* deve essere tenuto in considerazione. Vd. *infra*.

⁴⁵ Esempio dell'orgoglio per le bellezze artistiche delle proprie città è un passo della celebre *actio secunda in Verrem* (4.5), ove Cicerone, deprecando le razzie del governatore che non aveva lasciato nulla di prezioso in *Sicilia tota* e magnificando le *domus* di Messina, ricche di collezioni e opere d'arte,

5. *I libri e il legato di fundus instructus*

Un'altra *ambiguitas* testimoniata dalle fonti riguarda l'interpretazione delle diverse formule legatorie diffuse nella prassi (*fundus cum instrumento*, *fundus et instrumentum* o, ancora, *fundus instructus*; *domus instructa* o anche *domus cum instrumento*)⁴⁶ con cui il *de cuius* lasciava il fondo, *domus* o *villa*, con i beni ad esso destinati senza adeguate precisazioni e, in particolare, per quanto qui interessa, lasciando in dubbio se le parole usate ricomprendessero o meno gli eventuali libri presenti *in loco*⁴⁷.

afferma che la *domus ornata* è ornamento e vanto non solo per il proprietario, ma anche per la città intera (*non domino magis ornamento quam civitati*), rappresentando una meta obbligata per coloro che, soggiornando in città, fossero desiderosi di visitare le case dove erano conservate le opere più famose. Si ricorda, tra l'altro, che la tutela del patrimonio librario troverà riconoscimento legislativo con la costituzione emanata da Valentiniano, Valente e Graziano nel 372 d.C. (C.Th. 14.9.2 = C.I. 11.19.1).

⁴⁶ Le formule relative al *fundus* e quelle alla *domus* sono pressoché speculari, posto che *fundus* viene chiamato *omne aedificium* (oltre che *omnis ager*), e quindi sia la residenza padronale in campagna (*villa*), sia la residenza urbana (*aedes* o *domus*). Vd. D. 50.16.211 (Flor. 8 *inst.*). Rileva R. ASTOLFI, *Studi*, II, cit., p. 46 ss., che le espressioni *fundus instructus* e *fundus cum instrumento* sono «tipiche clausole pertinenziali, ovvero formule negoziali impiegate per alienare le cose accessorie insieme alla cosa principale. La volontà dei privati consegue così il risultato pratico che l'ordinamento giuridico raggiunge con l'istituto della pertinenza, che, come noto, segue *ipso iure* le sorti della cosa principale, a meno che nell'atto non sia espressamente disposto il contrario». Nella pratica, infatti, si tendeva a non separare l'*instrumentum* dalla cosa principale. L'A., tratteggiando la differenza tra gli scrittori di agricoltura e i giuristi nell'intendere il concetto e il contenuto di quanto costituisce l'*instrumentum fundi*, rileva come simili clausole pertinenziali esprimano la tendenza, nella vita economica dell'Italia e delle province, a conservare l'unità dell'azienda agricola, sia pur prescindendo dal concetto giuridico di cosa accessoria, ma dando rilievo al solo rapporto economico che lega i vari elementi all'azienda. Dall'uso costante e generale di simili clausole discenderebbe con tutta probabilità l'insinuarsi nel pensiero giuridico di un concetto assai vicino a quello di pertinenza mobiliare e immobiliare, specialmente in provincia (*ivi*, p. 69 ss.).

⁴⁷ Il *fundus*, la *domus* e la *villa* di campagna avevano, al di là del valore economico, un significato del tutto personale per il proprietario, come luogo di elezione per quell'ideale culturale e filosofico di *otium*, vagheggiato dai ceti più abbienti specialmente dalla fine dell'epoca repubblicana, che rappresen-

Alla risposta si perviene mediante l'analisi della portata di queste formulazioni, incentrata, in particolare, sulla distinzione tra il concetto di *instrumentum fundi*, ovvero l'apparato di cose al fondo collegate da una funzione di uso o di manutenzione con destinazione di lunga durata e di servizio, e quello di *instructio*. Qui basti ricordare che se in un primo periodo sembrò prevalere l'idea della sostanziale equivalenza tra *fundus instructus* e *fundus cum instrumento*, nel tempo venne a prevalere, sia pur con fatica, l'opinione di coloro che ritenevano il legato *de fundo instructo* di contenuto più ampio rispetto a quello *cum instrumento*, comprendendo, oltre al fondo e all'*instrumentum fundi*, l'*instrumentum patris familias*, ovvero le cose che servivano agli usi personali del *pater familias*, quando era in vita, per soggiornare comodamente sul fondo⁴⁸.

tava un'aspirazione e una condizione privilegiata per coltivare lo spirito e trovare il giusto equilibrio tra la dimensione pubblica e quella privata della vita. Questi luoghi erano ambiti rifugi per dedicarsi agli svaghi prediletti, all'educazione culturale e a momenti di tranquilla ma proficua lettura, ma erano anche considerati simbolici e di rappresentanza, in quanto esprimevano il rango sociale e la natura intellettuale dei proprietari, rivelati dall'attenzione dedicata all'arredo, dai pavimenti alle pitture parietali, dalla collocazione di statue alla cura del giardino e, non ultima, dalla ricchezza della biblioteca e dai testi ivi contenuti. Plinio il Giovane, descrivendo le giornate trascorse a *Laurentum*, nella sua villa al mare che accoglieva una ricca biblioteca (descritta in *Ep.* 2.17.8), esclama: *O dulce otium honestumque* (*Ep.* 1.9.6). Scrive Cicerone a Varrone: *Si hortum in bibliotheca habes, deerit nihil* (*Ep. ad fam.* 9.4). E Seneca, esortando Lucilio al perfezionamento interiore, afferma: *Otium sine litteris mors est* (*Ep.* 82.3). Lasciare in legato un fondo, *domus* o *villa*, dunque, era anche questo: un prezioso e invidiabile dono per coltivare un complesso di attività intellettuali, ricreative e ristoratrici, che rappresentava non solo un bisogno essenziale, ma anche un elemento qualificante dello stile di vita.

⁴⁸ Sull'intenso dibattito giurisprudenziale che si accese sul tema vd. spec. R. ASTOLFI, *Studi*, II, cit., p. 8 ss.; M.A. LIGIOS, *Interpretazione giuridica e realtà economica dell'"instrumentum fundi" tra il I sec. a.C. e il III sec. d.C.*, Napoli, 1996; A.M. GIOMARO, *Dall'instruere all'instrumentum*, cit., p. 105 ss.; Y. GONZÁLEZ ROLDAN, *Il legato dell'"instrumentum" nel pensiero di Nerazio*, in *Quaderni Lupiensis di Storia e Diritto*, 4, 2014, p. 135 ss. Una dettagliata analisi del titolo D. 33.7, sotto il profilo dell'*instrumentum fundi* e del *fundus instructus* come oggetto di *negotiatio*, è in M.A. LIGIOS GARBARINO, *Nomen negotiationis. Profili di continuità e di autonomia della negotiatio nell'esperienza giuridica romana*, Torino, 2013, spec. p. 103 ss. (ivi bibliografia).

È quanto risulta esemplarmente dal raffronto tra l'opinione di Labeone e di Paolo:

D. 33.7.5 (*Labeo 1 pithanon a Paul. epit.*) L. 201: *Si cui fundum et instrumentum eius legare vis, nihil interest, quomodo leges 'fundum cum instrumento' an 'fundum et instrumentum an 'fundum instructum'. Paulus. immo contra: nam inter ea legata hoc interest, quod, si fundo alienato mortuus fuerit qui ita legavit, ex hac scriptura 'fundum cum instrumento' nihil erit legatum, ex ceteris poterit instrumentum esse legatum.*

Al responso del giurista augusteo, favorevole alla sostanziale equivalenza delle varie formulazioni, si contrappone l'opinione di Paolo che, con decisione, in riferimento al caso di un testatore che vende un fondo precedentemente legato, rimarca l'opportunità di indagare sulla volontà del testatore sottesa alla *scriptura* delle differenti formulazioni, così sottolineando l'importanza dei *verba legati* ai fini di una corretta ricostruzione dell'atteggiamento mentale del testatore. Segnatamente, secondo il giurista severiano, la scelta della formula *fundum cum instrumento* mostrerebbe l'intenzione di non separare l'*instrumentum* dal fondo, mentre resterebbe spazio per interpretare diversamente i *verba* negli altri casi, tra i quali il legato *de fundo instructo*. La spiegazione consente di intuire che l'*instructio* aveva oramai un contenuto diverso e più ampio rispetto al semplice *instrumentum*, includendo anche l'*instrumentum patris familias* (comprendente, tra gli altri beni di uso personale, i libri).

L'interpretazione offerta da Paolo, nella sua attenzione ai *verba* delle formule legatorie, apre quindi alla necessità di verificare se eventuali comportamenti posteriori del *de cuius* (nel caso di specie, l'alienazione) siano espressivi di un consapevole ed intenzionale mutamento di volontà diretto a vanificare il precedente lascito⁴⁹.

⁴⁹ Cfr., ad esempio, D. 33.7.7 (Scaev. 22 *dig.*): *ea in quibus voluntas mutata esset, non debent*: qualora si provi che in merito alle cose legate è cambiata la volontà del testatore, queste non sono dovute.

Sulla stessa linea, Ulpiano pone in risalto la considerazione del tutto personale che il *de cuius* attribuiva alle cose collocate nel fondo:

D. 33.7.12.27 (Ulp. 20 *ad Sab.*) L. 2611: *Sed si fundus non sit cum instrumento legatus, sed ita ut instructus sit, quaesitum est, an plus contineatur, quam si cum instrumento legatus esset. Et Sabinus libris ad Vitellium scribit fatendum esse plus esse, cum instructus fundus legetur, quam si cum instrumento: quam sententiam cottidie increscere et invalescere videmus. Quanto igitur hoc legatum uberius est, videndum est. Et Sabinus definit et Cassius apud Vitellium notat: omnia quae eo collocata sunt, ut instructor esset pater familias, instructo, inquit, continebuntur: id est quae ibi habuit ut instructor esset. Hoc ergo legato non agri instrumentum, sed proprium suum instrumentum reliquisse videtur.*

Il legato di *fundus instructus*, secondo la visuale qui espressa, comprende tutte le *res* che il *pater familias* vi aveva collocato *ut instructor esset*, per starvi più agiato, poiché era solito usarle nella vita quotidiana. Ciò significa che ciò che lo rende *uberius* rispetto al legato *cum instrumento* è, in sostanza, il carattere personalizzato e personalizzante che al fondo (o alla *domus*) ha impresso il proprietario. L'*instructio* viene quindi ad avere maggiore ampiezza di contenuto, venendo riconosciuto il valore soggettivo al fondo (o alla *domus*) rispetto al carattere oggettivo dell'*instrumentum*. E tale opinione, commenta Ulpiano, alla sua epoca è la più seguita.

In altri termini, proprio tale considerazione personale deve ritenersi significativa dell'intenzione che aveva il testatore nello scrivere il lascito. Pertanto, con il legato *de fundo instructo* il testatore sembra aver lasciato *non agri instrumentum, sed proprium suum instrumentum*, non solo l'*instrumentum* dell'azienda agricola, ma quello proprio personale⁵⁰.

⁵⁰ Ovvero l'*instrumentum patris familiae* cioè il complesso delle cose (suppellettili, libri, schiavi ecc.) addette all'uso e al servizio personale del *pater familias*. Al riguardo, sottolinea l'Astolfi (*Studi*, II, cit., p. 289, n. 7) che le fonti non parlano mai di un legato del solo *instrumentum patris familiae*, Vd. A.M. GIOMARO, *Dall'instruere all'instrumentum*, cit., p. 160 ss. Di recente, sull'ope-

In quest'ottica, il giurista prosegue spiegando che questo legato comprende le suppellettili che si trovano nel fondo perché il testatore ne faceva solitamente uso⁵¹, ma non le cose che vi ha accumulato non per usarle bensì a scopo di custodia (*non usus sui gratia, sed custodiae gratia*) e, quindi, non include i vini nel magazzino (*apotheca*) né le cose che vi ha semplicemente riposto (*quasi in horreo*)⁵².

L'impostazione appena letta conduce alla risposta della questione in esame, ovvero se il legato di *fundus instructus* comprenda anche la biblioteca e i libri che il *pater familias* vi avesse collocato:

D. 33.7.12.34 (Ulp. 20 *ad Sab.*) L. 2611: *Instructo autem fundo et bibliothecam et libros, qui illic erant, ut quotiens venisset, uteretur, contineri constat. Sed si quasi apotheca librorum utebatur, contra erit dicendum.*

Ulpiano conclude nel senso di ritenere che l'*instructio* del fondo includa anche libri e biblioteche⁵³, ma apre all'approfondimento sull'uso che delle *res* il testatore era solito fare: se,

ra del giurista Vitellio (ricordata nel passo citato), anche in confronto con i libri XX e XXII di Ulpiano *ad Sabinum*, vd. *Prolegomena per una palinogenesi dei libri ad Vitellium di Paolo: atti dell'incontro di studi italo-tedesco (Bologna-Ponte Ronca, 26-29 maggio 2016)*, a cura di C. BALDUS, G. LUCHETTI, M. MIGLIETTA, Alessandria, 2020.

⁵¹ D. 33.7.12.28. In tema vd. spec. R. ASTOLFI, *Studi*, II, cit., pp. 27 ss., 281 ss., 286 ss. (con specifico riferimento al legato di suppellettile), che precisa che la suppellettile serve al *pater familias* in modo diretto, mentre l'*instrumentum villae* serve direttamente alla villa di campagna e indirettamente al proprietario. Y. GONZÁLEZ ROLDAN, *Il legato dell'"instrumentum"*, cit., p. 136 ss., spec. p. 138, n. 7, ricorda inoltre che secondo Nerazio (D. 33.7.12.35, Ulp. 20 *ad Sab.*) era irrilevante distinguere tra *instrumentum villae* e suppellettile, perché nel *fundus instructus* sarebbero compresi tutti gli elementi del fondo utili al *pater familias* direttamente o indirettamente (sul legato di suppellettile *ivi*, p. 135 ss.). Vd. anche *infra*.

⁵² D. 33.7.12.29 (Ulp. 20 *ad Sab.*).

⁵³ Sulla base dell'insegnamento di Celso: A.M. GIOMARO, *Dall'instruere all'instrumentum*, cit., p. 164.

cioè, il *de cuius* avesse posto nella residenza la biblioteca e i libri per usarli oppure per adibirla a magazzino (*apotheca*)⁵⁴.

Il giurista traduce pragmaticamente il criterio della destinazione di servizio in quello della frequenza della lettura: i libri, afferma, rientrano nell'*instructio* quando il testatore ne faceva un uso assiduo e costante (*ut quotiens venisset, uteretur*), ovvero leggeva ogni volta che si recava nella tenuta. Sotto questo profilo, assume valore discriminante l'avverbio *quotiens* che, letteralmente, sottolinea l'uso compiuto 'ogni volta' in cui il *de cuius* si recava nel fondo. In caso contrario, la residenza parrebbe piuttosto adibita (sotto questo profilo) non tanto allo svago intellettuale della lettura, quanto al deposito dei libri (*apotheca librorum*)⁵⁵ con la conseguenza che gli stessi sarebbero da escludersi dall'*instructio* e quindi dal legato.

In sostanza, dunque, viene riconosciuta la possibilità che il testatore attribuisca un contenuto diverso, più ampio o più ristretto, all'accezione in uso nel linguaggio comune dei *verba* usati nel legato, sia pur subordinandola a una verifica nei termini visti.

Appare invece dismesso ogni accertamento in merito nelle *Pauli Sententiae*⁵⁶:

Paul. Sent. 3.6.51: *Instructo fundo legato libri quoque et bibliothecae quae in eodem fundo sunt legato continentur.*

⁵⁴ In tal senso è esplicito, ad esempio, anche un passo di Paolo, ove si afferma che in caso di legato di *instrumentum* talvolta è necessario avere riguardo alle persone di coloro che legano (D. 33.7.18.1, Paul. 2 *ad Vitell.*), poiché è rilevante lo scopo per il quale l'*instrumentum* venne predisposto dal proprietario: infatti, scrive il giurista, riprendendo l'opinione di Sesto Pedio, è fondamentale *non propriam verborum significationem scrutari, sed in primis quid testator demonstrare voluerit*. Peraltro, precisa, qualora non sia determinabile il significato attribuito dal testatore ai *verba* usati in base a circostanze individuali, si dovrà presumere che sia conforme a quello in uso nella regione in cui vive (D. 33.7.18.3). Cfr. R. ASTOLFI, *Studi*, II, cit., p. 41 ss.; M.A. LIGIOS, *Sul rapporto*, cit., p. 131. Tale criterio è ribadito nel § 11, su cui vd. *infra*, n. 66.

⁵⁵ In applicazione del criterio indicato nel medesimo frammento, § 28 (poco sopra citato), per cui *non usus sui gratia, sed custodiae gratia*.

⁵⁶ Vd. spec. M.A. LIGIOS, *Interpretazione giuridica*, cit., p. 231.

Il testo non contiene alcun riferimento all'uso che il testatore avesse fatto di libri e biblioteche né alla frequenza della lettura, risultando oramai pacifica l'opinione per cui il legato di *fundus instructus* si estende a tutte quelle cose (suppellettili, libri, schiavi ecc.) comunque addette all'uso e al servizio personale del *pater familias*.

La medesima questione si ritrova anche a proposito della *domus*. Il criterio dell'usuale agiatezza consentita da determinati beni appare utile riferimento anche nei legati di *domus instructa*, essendo la differenza tra *villa* e *domus* minima⁵⁷:

D. 33.7.12.43 (Ulp. 20 *ad Sab.*) L. 2611: *Idem respondit domo instructa legata mensas eboreas et libros non contineri: sed et hoc falsum est: nam omne, quidquid in domo fuit, quo instructor ibi esset pater familias, continebitur: supellectilem autem patrisfamiliae instrumentum esse nemo dubitat.*

Il passo riporta un contrasto tra Papiniano⁵⁸ ed Ulpiano: il primo afferma che il legato *de domo instructa* non avrebbe compreso tavoli di avorio⁵⁹ e libri, mentre il secondo non concorda (*hoc falsum est*), ritenendo doversi includere tutto ciò che si trovava nella *domus* per maggiore comodità del *pater familias* (*instructor*), e dunque anche i libri, in linea con la

⁵⁷ Vd. *supra*. Il dibattito giurisprudenziale sull'*instrumentum domus*, rileva Astolfi (*Studi*, cit., p. 28), fu peraltro meno intenso rispetto a quello sull'*instrumentum fundi*, a causa del tendenziale minor valore economico del primo, che avrebbe compreso più che altro oggetti destinati alla manutenzione, pulizia e protezione della casa (*ad tutelam domus*, in ciò ulteriormente differenziandosi dall'*ornamentum*, predisposto, invece, *ad voluptatem*): D. 33.7.12.16, Ulp. 21 *ad Sab.*: vd. n. 42). Si è rilevato, inoltre, che il passo ulpiano è testimonianza degli espedienti tuzioristici utilizzati dai giuristi per coniugare in un medesimo legato la rigorosa forma ad effetto reale (*do lego*) con quella più ampia e più sicura del lascito ad effetto obbligatorio (*heres damnas esto*): E. NARDI, "Legare" e "legata", in *Atti Acc. Scienze Ist. Bologna. Rendiconti*, LXXIX, Bologna, 1990-1991, p. 24.

⁵⁸ Le cui opinioni in merito sono riportate dal § 37 del frammento citato ed erano scritte nel libro settimo *responsorum* (come si evince da D. 33.7.12.23).

⁵⁹ I tavoli eburnei, da considerarsi suppellettili, sarebbero stati oggetto del legato *de fundo instructo*, come si legge al § 28, se vi fossero stati per uso proprio del testatore.

corrente di pensiero che attribuisce all'*instructio* un contenuto più ampio (*uberius*) rispetto all'*instrumentum*⁶⁰.

Nella prospettiva ulpiana, dunque, la *domus instructa* comprende, oltre alla casa e all'*instrumentum domus*, l'*instrumentum patris familias*, ovvero tutti quei beni che permettono al legatario la facoltà di soggiornare nella *domus* (o nella *villa*) con la stessa agiatezza goduta dal testatore quando era in vita, e quindi anche i libri (e i tavoli d'avorio)⁶¹. Se l'interpretazione di Papiniano sottrae in sostanza dei beni al legato, Ulpiano, che, in fondo, nel passo sopra ricordato (D. 33.7.12.34) faceva lo stesso, in questo caso, ricorrendo al medesimo criterio, perviene invece all'opposto risultato di ampliare il contenuto di simili disposizioni.

Nelle *Pauli Sententiae* vengono meno le sottili distinzioni dei giuristi classici e l'*instructio* comprende tutti i beni destinati in perpetuo alla *domus* dal testatore *instruendi gratia*, in un'ottica di generale favore per i legatari:

Paul. Sent. 3.6.55: *Quidquid in eadem domo, quam instructam legavit pater familias, perpetuo instruendi gratia habuit, legatario cedit.*

L'*instructio* comprende qualunque cosa il *pater familias* tenesse nella *domus* che sia ad essa vincolata da un rapporto

⁶⁰ Come già notato per il legato del fondo, anche l'idea che il legato della *domus instructa* è più ampia rispetto a quello della *domus cum instrumento* si è fatta strada con difficoltà. Vd. spec. R. ASTOLFI, *Studi*, II, cit., p. 28 ss.; A.M. GIOMARO, *Dall'instruere all'instrumentum*, cit., p. 152 ss.; Y. GONZÁLEZ ROLDAN, *Il legato dell'"instrumentum"*, cit., p. 149 ss.

⁶¹ Il riferimento al criterio dell'uso del testatore potrebbe in questi casi essere suggerito anche dalla peculiare e ulteriore valenza da lui attribuita alla *domus*, o *villa*, come sede elettiva per l'*otium* (vd. *supra*, n. 47). La considerazione del tutto personale di simile destinazione, attestata in numerosi epistolari (basti ricordare quelli di Cicerone, di Seneca e di Plinio), può contribuire a cogliere l'effettivo, ulteriore valore che il luogo, così come ideato e strutturato, aveva per il suo *dominus* e, quindi, ad individuare anche il contenuto del lascito, con cui si voleva trasmettere non solo un patrimonio, ma anche una speciale residenza.

d'uso potenzialmente perpetuo al fine di renderla più confortevole (*instruendi gratia*) e pertanto spetta al legatario⁶².

Occorre però che tale rapporto funzionale sia frutto di un proposito consapevole del *de cuius* che aveva collocato la collezione libraria (e i beni in genere) nel fondo affinché vi rimanesse in modo stabile e duraturo.

È quanto emerge dalle riflessioni di numerosi giuristi in riferimento all'interpretazione di formule legatorie generiche con cui si lega il fondo *uti possedi, ita uti est*, oppure le cose che *ibi fuerunt cum moriar* o che *ibi esse solent*.

In questi casi, è opinione sostanzialmente concorde quella di verificare in concreto, caso per caso, lo stato di fatto del fondo al momento della morte del testatore per cercare di ricostruire il suo eventuale intento di creare un vincolo funzionale stabile tra i beni legati con il fondo in cui si trovano⁶³, sempre purché l'erede non provi che il testatore aveva avuto in realtà una differente intenzione⁶⁴.

In questa logica, i giuristi ritengono che il contenuto del legato non sia destinato a subire mutamenti o alterazioni, né in senso maggiorativo né diminutivo, derivanti dal caso, con ciò evidenziando come la *voluntas* non debba subire alterazioni di sorta che non siano legate a una consapevole modificazione della medesima in capo al disponente. La *voluntas*, in altri termini, si considera permanere indipendentemente dalle occasionali e temporanee vicende dei beni.

Pertanto, il legato riguardante genericamente i beni che sono sul fondo comprende sia le cose che vi si trovano solita-

⁶² *Adde* Paul. Sent. 3.6.56, ove si legge che il legato di *domus instructa* comprende tutto ciò che rende la casa più attrezzata o sicura: *Instructa domo legata ea legato continentur, quibus domus munitior vel tuta ab incendio praestatur*.

⁶³ Cfr. in tal senso l'opinione di Quinto Mucio in D. 28.5.35.3 (Ulp. 4 *disp.*), che aveva affermato che un servo stalliere inviato nella *villa* dal padre di famiglia non rientrava nel legato del fondo perché non vi era stato inviato affinché vi restasse. Ma si legga anche Labeone (D. 32.86, Proc. 5 *epist.*) che sostiene che il legato non diminuisce di quello che sia casualmente assente, né aumenta di ciò che casualmente vi si trovi.

⁶⁴ D. 33.7.18.9 (Paul. 2 *ad Vitellium*): *nisi aliud testatorem sensisse heres probaret*. Vd. anche *supra*.

mente sia quelle che occasionalmente non vi sono, con esclusione delle *res* che vi si trovano senza che il testatore le abbia adibite a rimanervi in perpetuo e di quelle che vi sono ma non per destinazione del *pater familias*⁶⁵.

Non esime dalla verifica ermeneutica, in caso di genericità della formula legatoria, nemmeno l'indicazione esplicita di alcuni beni, la cui presenza nel fondo potrebbe rivelarsi casuale⁶⁶.

⁶⁵ Un criterio utile per ricostruire l'effettività del legame duraturo fa riferimento al lasso di tempo in cui che il testatore era solito lasciare i beni legati nel fondo e che viene indicato nella "maggior parte dell'anno": così Sabino in D. 33.7.18.12 (Paul. 2 *ad Vitell.*). La precisazione dell'estensione temporale lascia intuire non solo che l'applicazione di questo criterio doveva essere usuale già in epoca augustea, ma anche che dovevano essere frequenti i tentativi capziosi volti ad ottenerne un'applicazione fraudolenta. Infatti, il giurista afferma che qualora risulti che alcune cose erano state ammassate nel fondo appositamente (*consulto in fundo congestu contractave*), ovvero con il preciso intento di farle rientrare nel legato (*quo legatum cumularetur*), tali cose non saranno da ricomprendere nel lascito.

⁶⁶ Vd. ad es. D. 33.7.18.11 (Paul. 2 *ad Vitell.*), ove Paolo prospetta il caso di un legato *de fundo instructo* in cui il testatore aveva menzionato degli schiavi *nominatim*: al dubbio circa l'effettivo contenuto del lascito, se dovesse comprendere tutti gli schiavi o soltanto quelli espressamente nominati, un responso di Cassio – con il quale Paolo si mostra concorde – aveva considerato tassativo l'elenco indicato nella disposizione, poiché questa sembrava l'intenzione del testatore. Cfr. anche D. 33.7.18.13, riguardante un caso in cui al momento della morte nella *villa* si trovavano, oltre a quelli menzionati, anche altri beni (libri, vetrami e vestiti): viene pertanto sollevato il dubbio sul significato dell'indicazione del testatore, chiedendosi se l'elenco fosse da considerarsi esemplificativo, nel qual caso il legato avrebbe incluso tutte le cose presenti nella *villa*, incluse quelle non indicate, oppure se il *de cuius* avesse inteso escludere quelle non menzionate. Sulla base di un responso di Scevola, Paolo ritiene che, in questo caso, i *verba legati* esprimano la volontà del *de cuius* di includere nel legato solamente i beni espressamente nominati: l'elenco, quindi, sembrerebbe avere la funzione di delimitare il contenuto della formula *ita ut ipse possedi* all'elenco specificamente redatto. Tuttavia, in linea con il metodo giurisprudenziale romano, questa soluzione non può considerarsi una regola interpretativa costante. In altri casi, infatti, l'indicazione di determinati oggetti può lasciare spazio per argomentare una diversa *mens testatoris*, rivelandosi un elenco soltanto esemplificativo: qualora l'erede fosse riuscito a provare che il testatore aveva avuto in realtà una differente intenzione, avrebbe potuto, quindi, sottrarsi all'adempimento del lascito (cfr. ad es. D. 33.7.18.9, Paul. 2 *ad Vitell.*). Vd. R. ASTOLFI, *Studi*, II, cit., p. 42 ss.

Conclusione

In conclusione, il lascito delle collezioni librerie, con il suo valore non solo patrimoniale, ma anche personale, oltre a restituire un suggestivo scorcio sullo stile di vita in Roma antica, costituisce avvincente occasione per interrogarsi sul delicato rapporto tra interpretazione tipica, basata sui *verba*, e interpretazione individuale, fondata sulla *voluntas*.

Il punto di equilibrio si rinviene nella convinzione per cui l'interpretazione della disposizione *mortis causa*, laddove non sufficientemente dettagliata, non debba seguire percorsi rigidi e precostituiti bensì procedere, caso per caso, alla ricostruzione dell'intenzione del defunto.

In particolare, l'interpretazione dei *verba legati*, anche nel caso di categorie economico-sociali specifiche come i libri e le biblioteche, avviene tenendo conto del possibile contrasto tra il significato delle parole nell'uso comune (contrasto accresciuto, nel caso di specie, dalla disomogeneità terminologica prodotta dalle varie tappe evolutive della tecnica editoriale) e l'accezione dal *de cuius* solitamente impiegata nel discorrere dei beni oggetto di legato. Nella valutazione di formulazioni dubbie o generiche, dunque, appare decisivo il ricorso ad indicatori che rimandano alle circostanze proprie del contesto soggettivo del defunto, dalle personali consuetudini linguistiche alle abitudini di vita, corredate da informazioni in merito all'uso che il testatore faceva in vita dei beni legati, uso le cui caratteristiche, valutate soprattutto in termini di assiduità e frequenza, sono considerate rivelatrici del rapporto funzionale impresso dal *dominus* tra beni e residenza in cui si trovano.

La *mens testatoris* viene così ricostruita attraverso una complessa operazione ermeneutica che alla considerazione delle circostanze casistiche coniuga una sapiente *ars definiendi*, che consente ai giuristi di individuare e percorrere plurime vie congetturali sino alla scelta di quella che pare condurre al significato più verosimile, valutando il complesso delle disposizioni in rapporto non solo al valore patrimoniale, ma anche a quello del tutto personale che i libri avevano per il *de cuius*.

Sotto questo profilo, le proposte interpretative si pongono nel segno della massima valorizzazione della *voluntas testatoris* che, con particolare riferimento alle collezioni librarie, non è peraltro priva di condizionamenti, tra i quali si impone quello della salvaguardia dell'integrità del patrimonio artistico, sia pur privato, e, per esso, degli interessi della collettività.

In ogni caso, le valutazioni dei giuristi, ove sfrondate degli elementi meramente contingenti, ben si prestano a prospettare una visuale ermeneutica di più ampio respiro che traduce in termini giuridici il sentire emotivo che sempre si accompagna alle vicende di fine esistenza, dando risposte che nella sostanza rimangono valide nei secoli successivi, contribuendo all'architettura del diritto ereditario.

ANNA BELLODI ANSALONI, Il legato di libri e l'interpretazione della *voluntas testatoris*

Il legato di libri costituisce un'interessante occasione per interrogarsi sul delicato rapporto tra interpretazione tipica, basata sui *verba*, e interpretazione individuale, fondata sulla *voluntas*.

La ricostruzione, laddove la disposizione *mortis causa* non sia sufficientemente chiara, appare ulteriormente complicata dal susseguirsi delle novità della tecnica editoriale che determina la necessità di definire in via preliminare il concetto stesso di libro.

I criteri utili all'interpretazione della *voluntas testatoris* vengono rinvenuti in parametri estrinseci, come le personali consuetudini linguistiche e le abitudini di vita del defunto, il valore non solo patrimoniale, ma anche quello del tutto personale che i libri avevano per il *de cuius*, con ulteriore riguardo all'uso che il testatore faceva in vita dei libri legati nonché al rapporto funzionale impresso dal *dominus* con il luogo in cui sono ubicati. In linea generale, le proposte interpretative si pongono nel segno della massima valorizzazione della *voluntas testatoris*, trovando come limite invalicabile, normativamente imposto, la salvaguardia dell'integrità del patrimonio artistico-culturale urbano.

Parole chiave: legato, libri, biblioteca, interpretazione, testatore.

ANNA BELLODI ANSALONI, The legacy of books and the interpretation of the *voluntas testatoris*

The legacy of books is an interesting occasion to investigate about the typical interpretation, based on the *verba*, and the individual one, based on the *voluntas*.

The reconstruction of testator's purpose, whenever the legacy is not clear enough, appears even more delicate and difficult than the usual by the evolution of publishing, so that it becomes preliminary for the jurists to define the concept itself of book.

It is particularly important a text of Ulpian, D. 32.52: the jurist considers useful several guide-lines like testator's subjective linguistic usages and customs of life, the personal value he attached to his books and their functional relationship to the place where they were.

Key words: legacy, books, library, interpretation, testator.

INDICE DEL FASCICOLO 2 2021

Miscellanea

<i>Carlo Fabris</i> , La Congrégation pour l'Évangélisation des Peuples dans le cadre de la réforme de la Curie Romaine : possibles perspectives, domaine de compétence et pratiques actuelles.....	285
<i>Belén Zárate Rivero</i> , Desafíos del sistema español de atención a la dependencia. Reflexiones a la luz del perfil de las personas potencialmente dependientes	327
<i>Anna Bellodi Ansaloni</i> , Il legato di libri e l'interpretazione della <i>voluntas testatoris</i>	371
<i>Maria Teresa Capozza</i> , L'insegnamento di Fondamenti del diritto europeo alla Libera Università Maria SS. Assunta. <i>Ius Romanum</i> tra passato, presente e futuro.....	413
<i>Alessandro Grillone</i> , <i>Duae arces libertatis tuendae</i> . Alle origini della difesa dal potere costituito.....	435
<i>Sonia Abis</i> , Poveri e mendici nel Ducato estense. Il concorso dell'Accademia delle Scienze, Lettere ed Arti di Modena (1847).....	477
<i>Davide Dimodugno</i> , Un caso emblematico di discriminazione per motivi religiosi: la chiesa degli ex Ospedali Riuniti di Bergamo tra esigenze culturali e culturali.....	515
<i>Elena Pezzato</i> , La questura di Giunillo	547
<i>Oliviero Galante</i> , La proprietà fondiaria. L'importazione del modello romano da parte del sistema giuridico cinese	571

Fatti e giudizi

Giovanni Tarantino, Sgreccia: tutti gli individui hanno la medesima dignità ed il medesimo valore, dal concepimento alla morte naturale. A proposito dell'allocazione delle risorse di cura scarse nella situazione di emergenza sanitaria 603

Recensioni 615

ARCHIVIO GIURIDICO *Filippo Serafini*

Periodico Fondato nel 1868

Pubblicazione trimestrale

Caratteristica dell'*Archivio giuridico* è stata, sin dall'inizio, quella di essere visto in Italia e all'estero, come un autorevole e qualificato punto di riferimento sui progressi della dottrina giuridica italiana in una visione che, pur non rifuggendo dalla specializzazione in sé, ne evita peraltro ogni eccesso.

I Collaboratori sono pregati di inviare i loro contributi via e-mail (scritti in formato.doc). Ogni lavoro dovrà essere corredato di: Nome, Cognome, Qualifica accademica, Indirizzo postale, Indirizzo e-mail, Numero di telefono (è gradito anche un numero di cellulare). Ogni articolo dovrà essere corredato di un titolo in lingua inglese e un riassunto in lingua italiana e inglese di non più di 200 parole specificando: scopo, metodologia, risultati e conclusioni; e di almeno tre parole chiave in lingua italiana e inglese. Gli articoli, salvo casi eccezionali non potranno superare le 32 pagine (intendendosi già impaginate nel formato della rivista, ovvero circa 16 cartelle in formato A4 corrispondenti a 88.000 battute spazi e note inclusi). Le opinioni esposte negli articoli impegnano solo i rispettivi Autori.

La Rivista adotta la procedura di revisione *double-blind peer review*.

I contributi pubblicati sono indicizzati nelle seguenti banche dati nazionali ed internazionali: Articoli italiani di periodici accademici (AIDA); Catalogo italiano dei Periodici (ACNP); DoGi Dottrina Giuridica; ESSPER Associazione periodici italiani di economia, scienze social e storia; Google Scholar; IBZ online International bibliography of periodical literature in the humanities and social sciences.

La casa editrice fornirà, ai rispettivi Autori, estratto degli articoli in formato pdf. Possono altresì essere forniti fascicoli cartacei degli 'estratti', a pagamento. Chi fosse interessato è pregato di richiedere preventivo di spesa a: **info@mucchieditore.it**.

Recensioni e segnalazioni bibliografiche: gli Autori ed Editori di pubblicazioni giuridiche sono pregati di mandare un esemplare di ogni volume alla Redazione dell'*Archivio giuridico Filippo Serafini*. Sarà gradito un foglio di accompagnamento con i dati bibliografici, classificazione, sommario, etc. La Direzione della Rivista si riserva di recensire le opere che, a suo insindacabile giudizio, risulteranno di maggior interesse.